SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 luglio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 150

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 11 giugno 2007.

Modificazioni agli allegati *A, B, D* ed *E* al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania.

07A05636

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 151

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 21 giugno 2007.

Termini e modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati ad Entratel, del servizio di pagamento dei modelli F24 in nome e per conto dei loro assistiti mediante addebito unico sul proprio conto corrente.

07A06029

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2007, n. **83.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, in materia di catasto terreni e urbano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. In caso di soppressione di una sezione distaccata di tribunale e conseguente aggregazione del suo territorio al tribunale oppure ad altra sezione distaccata di tribunale, la Provincia, ferma la competenza territoriale del giudice designato dal presidente del tribunale, ha facoltà di mantenere i preesistenti uffici tavolari nelle sedi originarie.».

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, con le quali la disciplina della delega delle funzioni statali in materia di catasto è coordinata con la disciplina della delega alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni regionali in materia di libri fondiari, in relazione ai procedimenti riguardanti gli atti tavolari si interpretano nel senso che il personale rivestente le funzioni di conservatore del libro fondiario esercita le funzioni del cancelliere anche a seguito dell'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 luglio 2001.

— Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1972, n. 301), è il seguente:

«Art. 107. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere a gruppo linguistico tedesco.».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, con le modifiche apportate dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1 *(Disposizioni in materia di catasto terreni e urbano).* — 1. Le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano, nell'ambito delle province di Trento e di Bolzano sono esercitate, per delega dello Stato, dalle province autonome, con decorrenza dalla data prevista dal comma 4.

2. Le funzioni amministrative delegate vengono esercitate dagli organi provinciali in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle finanze. In caso di difformità dalle direttive emanate dal Ministero delle finanze o di persistenti inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge e termini risultanti dalla natura degli interventi, il Ministro delle finanze può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale. Alle riunioni del comitato direttivo dell'organismo tecnico di cui all'art. 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti questioni di diretto interesse delle due province

autonome, partecipano anche i rappresentanti delle province stesse. Il predetto comitato direttivo assicura il coordinamento tecnico delle funzioni amministrative in materia di catasto terreni e urbano delegate con il presente decreto.

3. Le province sono, altresì, delegate a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione. Gli introiti relativi confluiscono nei rispettivi bilanci provinciali secondo le modalità di cui all'art. 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, inserito con il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275.

4. La delega delle funzioni amministrative statali in materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome di Trento e di Bolzano decorre dalla data prevista con legge regionale per l'operatività della delega da parte della regione stessa alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di libri fondiari. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, è abrogato con effetto dalla stessa data. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale la regione, previa intesa con ciascuna provincia autonoma competente per territorio, con uno o più provvedimenti trasferisce alle province medesime i beni immobili utilizzati dalla regione come sede degli uffici del catasto terreni ed urbano, ivi compresi quelli già trasferiti dallo Stato alla regione per l'esercizio delle medesime funzioni, i beni mobili relativi nonché il personale addetto agli uffici medesimi. Al personale trasferito è assicurato il rispetto della posizione giuridica e del trattamento economico in godimento presso la regione.

5. I provvedimenti regionali di trasferimento dei beni immobili costituiscono titolo per la intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni immobili alle stesse trasferiti ai sensi del comma precedente. Alle relative operazioni nonché a quelle relative ai beni mobili si applica l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

6. Le somme dovute dallo Stato per il rimborso alle province autonome di Trento e di Bolzano degli oneri conseguenti allo svolgimento delle funzioni delegate sono determinate, al netto dei tributi speciali introitati nei bilanci provinciali, nell'ambito dell'accordo di cui all'art. 78 dello statuto e dall'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

6-*bis. In caso di soppressione di una sezione distaccata di tribunale e conseguente aggregazione del suo territorio al tribunale oppure ad altra sezione distaccata di tribunale, la Provincia, ferma la competenza territoriale del giudice designato dal presidente del tribunale, ha facoltà di mantenere i preesistenti uffici nelle sedi ordinarie.».*

— Il D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di coordinamento fra catasto e libri fondiari e delega alla regione delle funzioni amministrative in materia di catasto), è pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 27 settembre 1978.

07G0097

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in decima seduta comune, il 5 luglio 2007, alle ore 12,15, con il seguente

Ordine del giorno

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

07A06097

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 2007.

Linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e in particolare l'art. 1, commi da 404 a 416;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Sentiti i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

EMANA
il seguente decreto:

Premessa.

La legge finanziaria per l'anno 2007, all'art. 1, commi da 404 a 415, prevede l'adozione di un articolato piano di riorganizzazione finalizzato a «razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri».

Il successivo comma 416 prevede che dall'attuazione dei predetti commi, nonché dei commi da 425 a 429, concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, conseguano «risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.».

Le presenti linee guida, previste dal comma 412, mirano a:

rendere chiari gli obiettivi dell'intervento, distinguendo tra obiettivi specifici, definiti in via quantitativa e obiettivi strumentali o tendenziali;

fornire indicazioni operative sui due strumenti previsti dalla legge per il conseguimento dei predetti obiettivi (ovvero i regolamenti di riorganizzazione, con relativi allegati, e i piani di riallocazione);

effettuare una ricognizione degli strumenti di verifica e monitoraggio;

definire un quadro delle scadenze temporali e delle misure correlate alla mancata attuazione delle disposizioni;

identificare l'ambito di applicazione dell'operazione.

I - OBIETTIVI.

Appare opportuno distinguere tra obiettivi che la legge quantifica in modo espresso, il cui raggiungimento è quindi un fine necessario della riorganizzazione, e obiettivi altrettanto necessari, ma non quantificati, che costituiscono principi e criteri cui ispirare la riorganizzazione.

1. Obiettivi specifici, definiti in via quantitativa.

a) il risparmio di spesa definito dal comma 416;

b) la riduzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 404, lettera *a)*;

c) la riallocazione del personale con funzioni di supporto, in modo tale che lo stesso non ecceda il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione (comma 404, lettera *f)*).

a) risparmio di spesa (comma 416).

Le somme indicate (non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009) comprendono, complessivamente, sia quelle derivanti «dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415» sia quelle derivanti dall'attuazione dei commi «da 425 a 429», e non sono specificate le modalità di imputazione a ciascuna amministrazione.

Ciascun Ministero dovrà pertanto conseguire, rispetto al risparmio di spesa complessivamente stabilito dal comma 416, una riduzione, in misura proporzionale, delle previsioni iniziali di spesa concernenti il funzionamento e l'assetto organizzativo e non anche le politiche di pertinenza.

b) riduzione degli uffici dirigenziali (comma 404, lettera *a)*).

La riduzione è stabilita in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici di livello dirigenziale generale e al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale, in relazione a quelli precedentemente definiti dai rispettivi atti organizzativi.

Nel caso il risultato comportasse frazioni decimali, il numero di uffici dirigenziali da ridurre va computato in difetto o in eccesso a seconda che la predetta frazione decimale da arrotondare sia più vicina all'unità superiore o inferiore (ad esempio: per 12 uffici dirigenziali generali ne va soppresso uno; per 19 uffici ne vanno soppressi due; per 28 uffici di seconda fascia ne va soppresso uno, per 31 uffici ne vanno soppressi due). Saranno valutati, comunque, dagli organi preposti alla verifica ed al controllo sull'attuazione della disposizione in esame, eventuali casi limite di arrotondamento di frazioni decimali che dovessero compromettere la gestione delle strutture ministeriali.

Nel rispetto di tale obbligo e tenendo conto delle cessazioni stimate, va comunque garantito che, nel quinquennio 2007-2011, il 10 per cento dei nuovi dirigenti sia assunto ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Considerato che la riduzione delle strutture dirigenziali, generali e non, comporterà necessariamente una rivisitazione del numero degli incarichi attribuiti, si dovrà tenere conto della necessità di rispettare le garanzie contrattuali dei dirigenti. Si rammenta, ai fini della programmazione degli incarichi dirigenziali, quanto disposto dall'art. 1, commi 10-*bis* e 10-*ter* del decreto-legge n. 181 del 2006, come convertito dalla legge n. 233 del 2006. Esso consente il mantenimento della scadenza prevista per i contratti dirigenziali già in essere, anche in deroga ai contingenti di cui ai commi 5-*bis* e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e consente alle amministrazioni, nei limiti della deroga citata, di conferire, relativamente ai predetti contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, nuovi incarichi dirigenziali di durata non superiore al 30 giugno 2008. Le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero di incarichi corrispondente a quelli mantenuti in fase di trasferimento, fino alla scadenza dei relativi termini.

c) riallocazione del personale con funzioni di supporto (comma 404, lettera *f)*).

La legge ricomprende tra tali funzioni quelle di «gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità».

Tenendo conto della differente accezione delle «funzioni di supporto» nelle singole amministrazioni, si allega un quadro sinottico (allegato 1) delle linee di attività utilizzate dalle amministrazioni dello Stato per l'invio dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze per la relazione allegata al conto annuale riferibili alla nozione di «supporto». L'Unità per la riorganizzazione vigilerà sull'uniforme applicazione della norma.

L'intervento di razionalizzazione degli uffici di supporto dovrà essere modulato in concreto, avendo cura di non incidere sul livello qualitativo dei servizi resi nei confronti delle altre strutture e tenendo conto, in ogni caso, dello specifico fabbisogno di queste ultime.

Peraltro, appare opportuno sottolineare che la riduzione del personale addetto ai sistemi informativi deve leggersi in coerenza con la finalità di modulare diversamente l'utilizzo di risorse umane impiegate in funzioni di supporto. Conseguentemente, in linea con le politiche finora perseguite dal legislatore nessuna riduzione sarà operata sulle strutture che svolgono direttamente, tramite procedure informatizzate, compiti operativi per l'espletamento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione.

Per personale utilizzato in funzioni di supporto si intende quello a tempo indeterminato, anche in posizione di comando. Non si fa riferimento, invece, a personale a tempo determinato o utilizzato a collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) oppure attraverso agenzie di somministrazione.

2. Obiettivi generali, non definiti in via quantitativa.

La legge finanziaria individua, al comma 404, alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, ulteriori e importanti obiettivi di razionalizzazione, non quantificati dalla legge ma vincolanti come criteri direttivi della riorganizzazione. Il loro perseguimento potrà inoltre concorrere, in diversa misura, alla realizzazione degli obiettivi quantificati di cui al punto precedente.

a) gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica (comma 404, lettera *b)*).

Le amministrazioni che, in attuazione della legge n. 59 del 1997, hanno provveduto a ridurre ed a snellire le proprie strutture di back office, adotteranno gli ulteriori interventi riorganizzativi previsti dalla legge finanziaria 2007, mantenendo appositi nuclei organizzativi di supporto, oltre a quelli previsti a livello di organizzazione generale, solo in ragione della complessità e della eterogeneità oggettiva delle funzioni istituzionali, anche ai fini del necessario raccordo con la propria rete periferica, ove esistente, tenendo conto della diffusione sul territorio della medesima e della rilevanza strategica dei compiti assegnati agli uffici periferici.

b) rideterminazione delle strutture periferiche (comma 404, lettera *c)*).

Per quanto concerne lo svolgimento delle funzioni sul territorio, la previsione individua due modelli alternativi per il riassetto, finalizzati alla riduzione delle strutture, ovvero:

la costituzione di uffici regionali, ove possibile;

la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

Ferma restando la generale direttiva della necessità di interconnessione dei sistemi informativi delle amministrazioni statali presenti sul territorio, la scelta tra le due prospettate soluzioni deve avvenire, per ciascun Ministero, avendo come dato di partenza la garanzia della qualità dei servizi assicurati all'utenza, individuando le specifiche esigenze di prossimità e deconcentramento nella prestazione dei servizi stessi (densità demografica, conformazione geografica del territorio, con particolare riferimento alla distanza tra le sedi interessate dalla riorganizzazione, ai relativi tempi di percorrenza, in relazione alla efficienza e alla frequenza dei mezzi di collegamento). Devono al contempo essere analizzate le opportunità di razionalizzazione e integrazione delle attività di autoamministrazione, aspetto che va considerato avendo riguardo alla possibile riduzione del numero degli uffici addetti ad attività strumentali. A tal fine vanno individuate le opzioni che consentano la più proficua interazione tra le singole amministrazioni, nella prospettiva dell'istituzione di servizi comuni e/o di centri interservizi. La scala su cui operare il riassetto deve poi essere coerente con la prospettiva della progressiva attuazione del trasferimento di funzioni statali verso Regioni ed enti locali (art. 118 Cost.) e con la necessità di riaggregazione delle residue funzioni mantenute in capo allo Stato sul territorio, secondo modalità che consentano di sviluppare le possibilità di interfacciare l'attività delle diverse componenti del sistema amministrativo operanti in ambito locale, rafforzando le capacità di raccordo con le autonomie territoriali in attuazione del principio di leale collaborazione.

c) riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo (comma 404, lettera *d)*).

La riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo dovrà essere realizzata eliminando duplicazioni di funzioni e aumentando la funzionalità di tali strutture in coerenza con i piani ed i programmi di attività delle singole amministrazioni.

d) riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione (comma 404, lettera *e)*).

In attuazione di quanto disposto dall'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si è realizzato un processo di riordino e soppressione di commissioni ed organismi vari, tuttavia ulteriori soppressioni potranno rivelarsi utili al fine del raggiungimento di una maggiore efficienza e del previsto risparmio di spesa.

e) ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura (comma 404, lettera *g)*).

È previsto l'avvio di un processo di ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura diplomatica, anche con riguardo all'unificazione dei servizi contabili della rete diplomatica con sede nella medesima città estera.

3. Gli obiettivi generali di maggiore efficienza, efficacia, flessibilità ed economicità dell'azione amministrativa e l'applicazione dei principi di riforma della pubblica amministrazione.

Non si può non considerare il complesso processo di riorganizzazione in corso come un'occasione importante per accrescere, anche al di là degli specifici obiettivi indicati, l'efficienza delle amministrazioni mediante l'adozione di misure improntate ai criteri di funzionalità, flessibilità e collegamento dell'attività degli uffici in attuazione dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel quadro di un corretto sistema di relazioni sindacali.

Occorre, inoltre, tener conto di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento ai criteri ivi indicati, nonché dall'art. 6 del medesimo decreto, ai sensi del quale l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità statuite all'art. 1 del decreto citato, previa verifica degli effettivi fabbisogni e che, le dotazioni organiche già approvate possono essere variate in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Nella definizione degli interventi di riorganizzazione previsti dalla legge finanziaria 2007, occorrerà operare in raccordo con le previsioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, garantendo, altresì, la contestuale attuazione del comma 23 del medesimo art. 1 del predetto decreto.

Nell'ambito del processo di riordino, l'effettivo fabbisogno andrà individuato in relazione al contesto attuale delle competenze istituzionali dei Ministeri derivanti dai trasferimenti di funzioni alle regioni ed agli enti locali, in attuazione della legge n. 59 del 1997 e della riforma del titolo V della Costituzione nonché dai processi di riordino e di esternalizzazione che hanno investito la pubblica amministrazione. Occorrerà anche tener conto del *memorandum* firmato dal Governo con le parti sociali il 18 gennaio 2007.

Sempre ai fini di una maggiore efficienza e razionalizzazione della spesa, i regolamenti di riorganizzazione potranno tenere in considerazione specifici criteri dettati dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, purché

riconducibili all'ambito degli interventi di delegificazione autorizzati dalla legge finanziaria o qualora si intervenga su disposizioni di natura regolamentare.

In particolare, potranno essere presi in considerazione alcuni criteri del citato art. 20, quali:

a) l'accorpamento delle funzioni per settori omogenei, la soppressione degli organi che risultino superflui, la costituzione di centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare le competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura (comma 4, lettera *a)*);

b) l'ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (comma 4, lettera *f)*);

c) l'avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (comma 4, lettera *f-quinquies*));

d) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, nonché la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi (comma 8, lettera *a)*).

II - REGOLAMENTI DI RIORGANIZZAZIONE.

1. Gli schemi di regolamento.

I regolamenti da adottarsi ai sensi del comma 404 individuano le previste riduzioni degli uffici dirigenziali, generali e non generali, e possono rinviare, per la sola definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali, fermo restando l'indicazione del loro numero massimo, a successivi decreti ministeriali non regolamentari, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, da adottarsi tempestivamente e, comunque, entro due mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, per assicurare il rispetto di quanto disposto dal comma 405, che prevede che la completa attuazione dei processi di riorganizzazione avvenga entro diciotto mesi dalla emanazione dei regolamenti.

La riduzione del personale in forza agli uffici di supporto dovrà essere evidenziata in un'apposita tabella, contenuta nella relazione tecnica e nel piano operativo di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 407, recante l'illustrazione, in maniera analitica, dei nuovi contingenti di personale adibiti a tali funzioni, per ogni singola struttura che assolve a tali compiti.

Con l'operazione di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi dei Ministeri ed in coerenza con la conseguente riorganizzazione, in diminuzione, delle strutture ministeriali, va effettuata una rideterminazione delle dotazioni organiche degli stessi, che ridisegni i fabbisogni di personale coerentemente con il riordino attuato con i nuovi schemi regolamentari.

In sostanza, la riorganizzazione delle strutture ministeriali, che terrà conto, altresì, dei piani di riallocazione del personale adibito ad attività di supporto, ai sensi del comma 408, dovrà risultare anche dalle necessarie variazioni apportate alla dotazione organica, che sarà pertanto adeguata al nuovo assetto organizzativo ed al conseguente fabbisogno di personale, come indicato al comma 1, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

I Ministeri, quindi, devono rideterminare le proprie dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali. Conseguentemente, le Amministrazioni adegueranno, altresì, le proprie programmazioni triennali dei fabbisogni di personale.

Al riguardo, si rammenta che la disciplina delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, prevista dall'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, deve rappresentare per l'amministrazione non un mero atto formale ma un atto di programmazione e pianificazione che concorre alla definizione di un sistema complessivamente efficace ed efficiente di gestione delle risorse. In altri termini, la rideterminazione della dotazione organica deve, quindi, derivare dall'analisi dei compiti istituzionali e tener conto delle fondamentali competenze e funzioni che individuano le missioni dell'amministrazione.

Le amministrazioni, in attuazione di quanto disposto dal comma 406, dovranno procedere, nell'ambito dei regolamenti di organizzazione ad una puntuale ricognizione delle disposizioni normative abrogate in quanto incompatibili con la nuova disciplina introdotta.

Sui provvedimenti attuativi del processo di riorganizzazione dovranno essere sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi di quanto disposto dal comma 579.

Si rileva, inoltre, la necessità che per le amministrazioni articolate in più dipartimenti sia predisposto un unico provvedimento, anche se le relative funzioni siano attualmente disciplinate con distinti regolamenti.

2. Gli allegati agli schemi di regolamento.

Le riduzioni di spesa conseguenti agli specifici interventi predisposti nonché gli obiettivi di risparmio e le azioni previsti in attuazione dei commi da 404 a 416, e da 425 a 429, dovranno risultare dalla relazione tecnica e da un piano operativo asseverati dagli Uffici centrali di bilancio, entrambi da predisporre a corredo dello schema di regolamento, a cura delle amministrazioni interessate.

In particolare:

a) la «relazione tecnica» (comma 407, lettera *a)*), dovrà specificare analiticamente, per ciascuna delle misure indicate dalla lettera *a)* alla lettera *g)* del citato comma 404, nonché per ogni intervento previsto nei commi da 425 a 429, l'ammontare della riduzione di spesa derivante per il 2007, il 2008 e per gli anni successivi dall'attuazione della misura, con riferimento al livello di spesa sostenuta a legislazione vigente per l'aggregato di riferimento.

Inoltre, considerata l'ampiezza e la complessità del processo di riorganizzazione, sarà necessario che la relazione tecnica si concluda con un prospetto riassuntivo contenente:

la sintesi quantitativa dei risparmi di spesa per ciascuno dei suddetti interventi indicata distintamente per gli anni 2007, 2008 e per ciascuno degli anni successivi, a partire dai corrispondenti livelli di spesa sostenuti a legislazione vigente;

l'indicazione della relativa voce di spesa a regime risultante dall'applicazione delle misure medesime.

In particolare, allo scopo di pervenire alla corretta quantificazione dei risparmi di cui alla lettera *a)* del comma 404, le amministrazioni interessate prenderanno in considerazione, quale base di applicazione delle percentuali di riduzione, i posti di funzione dirigenziale di livello generale e non generale, previsti nell'ambito dell'assetto organizzativo vigente. A tal fine, la determinazione della riduzione della spesa relativa

al posto di funzione interessato dalla misura dovrà avvenire considerando tutte le voci del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, cui vanno aggiunti gli oneri riflessi a carico dello Stato e, qualora si intervenga su posti di struttura, si dovrà tenere conto anche dei risparmi relativi alle spese di funzionamento.

b) Il «piano operativo» (comma 407, lettera *b)*), da predisporre a corredo dello schema di regolamento, dovrà indicare analiticamente gli obiettivi da raggiungere, funzionali alla realizzazione del processo di riorganizzazione; tali obiettivi dovranno riguardare sia il profilo finanziario sia i cambiamenti organizzativi.

Nell'ambito del piano operativo andranno definite anche le azioni da porre in essere, con l'indicazione dei relativi tempi e termini di attuazione.

In ogni caso si rammenta che il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano operativo asseverato, rileva ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale, come previsto dal comma 414. Ciò non solo rispetto agli obiettivi previsti dalle direttive generali, ma anche rispetto alle valutazioni delle competenze organizzative.

Inoltre, le proposte di dotazioni organiche allegate agli schemi di regolamento predisposti dai Ministeri, devono essere accompagnate da specifiche relazioni tecniche attestanti l'effettivo fabbisogno di risorse umane necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali dei Ministeri stessi. Al riguardo, si rimanda alla circolare del Dipartimento della funzione pubblica di cui alla nota n. 2125-15 dell'11 aprile 2003 (www.funzionepubblica.gov.it/docs pdf/ART 34.pdf), alla circolare del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 177-15 dell'11 aprile 2005 (www.funzionepubblica.it/attività prodotti/servizi circolari direttive.htm), nonché alla circolare n. 1 del 4 marzo 2004 del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 2004, n. 93.

III - PIANI DI RIALLOCAZIONE.

Il comma 408, prevede che, in coerenza con la rideterminazione delle strutture di supporto di cui al comma 404, lettera *f)* si provveda anche contestualmente alla predisposizione dei relativi regolamenti, alla definizione di piani di riallocazione del personale in servizio, ferme restando le specifiche modalità procedurali. I piani saranno predisposti in conformità all'allegato modello (allegato 2), sempre con riferimento alle attività indicate nel quadro sinottico di cui all'allegato 1. Ai fini della valutazione dei predetti piani costituiranno punto di riferimento, con gli opportuni aggiornamenti ed adattamenti, le informazioni inviate al Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della rilevazione «relazione allegata al conto annuale».

Per l'attivazione dei predetti piani le amministrazioni dovranno preventivamente consultare le organizzazioni sindacali.

Fino a quando non siano attivati, i piani, le amministrazioni non potranno procedere a nuove assunzioni, anche a tempo determinato.

La riallocazione del personale potrà essere realizzata attraverso meccanismi di mobilità interna e, ove necessario, ricorrendo alla mobilità esterna nell'ambito delle procedure esistenti e ricorrendone i presupposti.

Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 404, lettera *f)* e 408, la legge finanziaria ha altresì previsto, al comma 413, che nell'ambito delle direttive generali annuali dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione, siano inseriti specifici piani e progetti relativi ai processi di riorganizzazione e di riallocazione del personale addetto alle predette funzioni di supporto.

La riallocazione del personale di cui al comma 408 (che si applica a tutte le amministrazioni statali e non solo ai Ministeri, nonché alle Forze armate, ai Corpi di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco), in esito alla quale non oltre il 15 per cento del personale in servizio sarà utilizzato nelle relative funzioni di supporto, sarà perseguita dalle amministrazioni statali diverse dai Ministeri con gli strumenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per i Ministeri, la variazione dovrà essere analitica per ogni struttura e dovrà tener conto del piano di riallocazione del personale.

Il Ministero dell'interno, nell'attuazione di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 408 in relazione ai Corpi di polizia, terrà conto di quanto previsto nei commi da 430 a 434 e di quanto già realizzato per la piena funzionalità dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

IV - MONITORAGGIO E VERIFICHE.

Nell'ambito del sistema di riorganizzazione delineato, la legge finanziaria 2007 prevede un articolato sistema di monitoraggio e verifiche.

a) monitoraggio generale: è svolto dall'Unità per la riorganizzazione», che opera come centro di monitoraggio per la verifica dell'attuazione della riorganizzazione, che si avvarrà delle strutture già esistenti presso le amministrazioni che la compongono, individuate dall'unità medesima (comma 415);

b) verifiche semestrali: ai sensi del comma 409, i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dovranno effettuare verifiche semestrali sullo stato di attuazione della riorganizzazione, che dovrà realizzarsi, ai sensi del comma 405, entro 18 mesi dall'emanazione dei regolamenti. Le verifiche saranno effettuate anche sulla base del monitoraggio realizzato dall'Unità per la riorganizzazione. I predetti Ministri trasmetteranno una relazione alle Camere sull'esito delle verifiche;

c) monitoraggio a regime sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 404 - 416, effettuato semestralmente dai competenti organi di controllo delle amministrazioni (comma 411).

Al fine di consentire le verifiche di cui ai commi 415 e 409, le amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e all'Unità per la riorganizzazione un'apposita relazione sugli adempimenti posti in essere.

V - SCADENZE TEMPORALI E CONSEGUENZE DEL LORO MANCATO RISPETTO.

1. Scadenze temporali.

La legge finanziaria indica una sequenza di termini per l'attuazione dell'organico processo di riorganizza-

zione delineato, i quali appaiono finalizzati ad assicurare che il risparmio di spesa si realizzi secondo la cadenza temporale definita dal comma 416.

Con i previsti regolamenti si dovrà comunque pervenire alla completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro 18 mesi dalla data della loro emanazione (comma 405).

2. Conseguenze del loro mancato rispetto.

Il comma 410 prevede il divieto per le amministrazioni che non abbiano provveduto nei termini previsti dalla legge alla predisposizione degli schemi di regolamento, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto, per gli anni 2007-2008.

Al riguardo, si ritiene che il divieto operi fino alla presentazione degli schemi. Tuttavia, occorre rilevare che ai sensi del comma 408, le amministrazioni non potranno procedere a nuove assunzioni nelle more di approvazione dei piani di riallocazione; successivamente, le assunzioni dovranno comunque essere compatibili con gli schemi di regolamento di riorganizzazione e con i piani di riallocazione. Naturalmente, non si potrà prescindere dai contenuti del regolamento quali risultanti all'atto della sua emanazione.

VI - AMBITO DI APPLICAZIONE.

Appare utile illustrare l'ambito di applicazione delle disposizioni oggetto delle presenti linee guida.

a) Il processo di revisione degli assetti organizzativi da realizzarsi con i regolamenti di cui al comma 404 si applica ai Ministeri;

b) il comma 408 e, per connessione, anche il comma 404, lettera *f)*, si applicano, come si evince dalla stessa lettura del comma 408 e come già precedentemente evidenziato, a tutte le amministrazioni statali, nonché alle Forze armate, ai Corpi di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che dovranno comunque assicurare la riduzione delle risorse umane impiegate in funzioni di supporto nella misura indicata al comma 404 lettera *f)*, e predisporre i previsti piani riallocativi;

c) i commi 427 e 428 prevedono il riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze e la ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali del medesimo Ministero, da attuarsi secondo le modalità, i tempi ed i criteri di cui ai commi da 404 a 416.

Si ritiene infine che gli uffici di diretta collaborazione essendo destinatari di altre disposizioni legislative e regolamentari, data la particolare e specifica attinenza della funzione all'indirizzo politico-amministrativo e al raccordo tra politica e amministrazione, non siano interessati da tali processi. Ai fini dell'attuazione della disposizione cui alla lettera *a)* del comma 404, sono esclusivamente computati i posti di livello dirigenziale individuati nella dotazione organica della dirigenza come posti di funzione.

Enti pubblici non economici e agenzie.

I commi da 440 a 442 dell'articolo unico prevedono che il personale utilizzato dagli enti pubblici non economici e dalle agenzie per lo svolgimento delle funzioni di supporto non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle stesse amministrazioni. Tale obiettivo dovrà essere conseguito tramite processi di riorganizzazione che riducano l'utilizzo di tale personale fino al raggiungimento del limite fissato. Il processo di riorganizzazione, ai sensi del comma 443, dovrà essere portato a compimento entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Sono escluse le agenzie fiscali e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Le disposizioni recate dai commi da 440 a 445, dell'articolo unico della legge n. 296 del 2006, non si applicano agli enti appartenenti al comparto ricerca, i quali sono destinatari di specifiche disposizioni di risparmio (commi 638 e 639) e di misure di attenzione in materia di assunzioni.

Si segnala la necessità che gli enti di piccole dimensioni, nei quali già il personale addetto alle funzioni di supporto non supera i limiti imposti dal comma 440, certifichino l'utilizzo delle risorse nelle diverse strutture nelle quali si articolano agli organi di controllo, alle amministrazioni vigilanti, al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Negli atti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse dovrà risultare la riduzione operata contestualmente sulle dotazioni organiche.

I provvedimenti in questione debbono essere trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Gli enti e le agenzie, nell'attuazione del processo di riorganizzazione, faranno riferimento alle rispettive amministrazioni vigilanti, le quali, peraltro, dovranno acquisire, unitamente alla Corte dei conti, le risultanze del monitoraggio della riorganizzazione operato dai competenti organi di controllo e proporre il commissario straordinario in caso di mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 441.

Le linee guida contenute nel presente documento possono essere un utile riferimento per tali enti e per le amministrazioni vigilanti.

Roma, 13 aprile 2007

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 347

ALLEGATO 1

Quadro sinottico delle linee di attività utilizzate dalle amministrazioni dello Stato (Ministeri) per l'invio dei dati al MEF – Dipartimento della RGS, della “Relazione allegata al conto annuale - ANNO 2005” riferibili alla nozione di “supporto” (*gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati* e *contabilità*) – di cui all'art. 1, comma 404, lettera f) della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) -

gestione del personale	formazione, destinata alla valorizzazione, all'addestramento, allo sviluppo professionale o informatico anche non direttamente attinente all'attività operativa; definizione e gestione dei piani di aggiornamento;
	programmazione, gestione dei trattamenti economici al personale, siano essi fissi o accessori, anche riferiti a trattamenti di quiescenza, riscatti e ricongiunzioni a fini pensionistici
	gestione degli aspetti amministrativi, giuridici ed economici connessi con: o ordinamento servizi - strutture organizzative e dotazioni organiche o mobilità e distribuzione territoriale del personale o presenze e le assenze o procedimenti disciplinari o contenzioso e tentativi obbligatori di conciliazione verso il personale in servizio e/o in quiescenza o determinazione dei fabbisogni di personale, svolgimento dei concorsi e di tutte le altre forme di reclutamento del personale o predisposizione e gestione delle procedure per i passaggi interni del personale (riqualificazioni) o valutazione delle posizioni e delle prestazioni del personale o normativa sulla sicurezza, tutela della salute dei lavoratori e riconoscimento dell'equo indennizzo e delle cause di servizio o organizzazione e gestione dei servizi sociali e sussidi a favore dei dipendenti o relazioni con le organizzazioni sindacali e r.s.u. del personale e contrattazione decentrata o distacchi, aspettative, comandi, collocamenti fuori ruolo o missioni del personale interno ed esterno o benemerenze ed onorificenze o buoni pasto o trasferimenti, congedi e cessazioni del personale e relative spese o competenze degli esperti, consulenti e del personale comandato o fondo unico di amministrazione

sistemi informativi (destinati alle altre funzioni di supporto: gestione delle risorse umane servizi manutentivi e logistici affari generali servizi di provveditorato e contabilità)	programmazione, acquisizione e gestione di servizi e prodotti hardware e software, anche attraverso l'espletamento di gare
	pianificazione e monitoraggio degli investimenti informatici e controlli di qualità
	monitoraggio dello stato di informatizzazione e analisi dei fabbisogni informativi
	gestione, manutenzione e sviluppo dei sistemi applicativi informatici/informativi e banche dati
	attività inerenti l'analisi dei rischi e la predisposizione e gestione del piano per la sicurezza dei sistemi informatici/informativi; certificazione della sicurezza
	gestione, manutenzione e sviluppo delle reti informatiche e dei relativi servizi
	supporto tecnico-amministrativo ai servizi informatici
servizi manutentivi e logistici	gestione approvvigionamenti di beni e servizi
	gestione degli aspetti amministrativi e contabili della locazione e manutenzione di beni mobili, immobili e servizi per il funzionamento degli uffici
	procedure per i contratti di locazione delle sedi (comprese le autorizzazioni per le locazioni delle sedi territoriali)
	attività connesse all'attuazione del d.lgs. 626/94 e successive integrazioni: individuazione delle priorità, programmazione degli interventi, direzione dei lavori, collaudi e monitoraggio.
	gestione del magazzino
affari generali	gestione e coordinamento dei servizi e degli affari generali
	servizi di informazione al pubblico
	attività editoriali
	campagne di informazione e promozione
	cerimoniale e onorificenze
	gestione degli archivi
	servizi di cassa
	gestione del protocollo
	servizi di anticamera
servizi di provveditorato e contabilità	gestione delle procedure amministrative, giuridiche e contabili
	formazione e gestione del bilancio
	programmazione economico-finanziaria
	predisposizione del budget
	chiusura e rendicontazione dell'esercizio finanziario
	contabilità economico analitica
	gestione patrimoniale e contabile
	gestione dei decreti e dei titoli di spesa
	attività derivanti dagli esiti delle ispezioni e verifiche amministrativo-contabili
	rapporti con altre strutture finalizzati alla gestione contabile

Ministero……………………………………. **ALLEGATO 2**

Tabella 1 Personale a tempo indeterminato effettivamente in servizio*

Situazione al 31.12.2006

Personale effettivamente in servizio che svolge attività di supporto

Contratto Ministeri	gestione delle risorse umane		sistemi informativi		servizi manutentivi e logistici		affari generali		provveditorati e contabilità		totale in attività di supporto	
Qualifica/ categoria	totale personale	di cui part time al… %	totale personale	di cui part time al… %	totale personale	di cui part time al… %	totale personale	di cui part time al… %	totale personale	di cui part time al… %	totale personale	di cui part time al… %
Dirigenti I fascia												
dirigenti II fascia												
area C												
area B												
area A												
altro personale												

Personale effettivamente in servizio

	Totale altre missioni istituzionali		Totale generale Ministero		% di personale in attivià di supporto		personale da riallocare	
Qualifica/ categoria	totale personale	di cui part time al… %	totale personale	di cui part time al… %	totale personale	di cui part time al… %	totale personale	di cui part time al… %
Dirigenti I fascia								
dirigenti II fascia								
area C								
area B								
area A								
altro personale								

Piano di Riallocazione - anno 2007

Ipotesi di nuova distribuzione del personale fra le missioni istituzionali

	Totale in attività di supporto		Totale altre missioni istituzionali		Totale generale		% di personale in attivià di supporto	
Qualifica/ categoria	totale personale	di cui part time al… %	totale personale	di cui part time al… %	totale personale	di cui part time al… %	totale personale	di cui part time al… %
Dirigenti I fascia								
dirigenti II fascia								
area C								
area B								
area A								
altro personale								
Totale								

(*) al netto dei comandati presso altre amministrazioni e inclusivo del personale di altre amministrazioni in posizione di comando/distacco indicato separatamente anche in tabella 2

N.B. Per il personale in part-time indicare la percentuale di prestazione media di attività lavorativa

Ministero..

Tabella 2 Informazioni di dettaglio relativo al solo personale comandato*

Situazione al 31.12.2006

Personale di altre amministrazioni in posizione di comando che svolge attività di supporto

Contratto Ministeri	gestione delle risorse umane		sistemi informativi		servizi manutentivi e logistici		affari generali		provveditorati e contabilità		totale in attività di supporto	
Qualifica/ categoria	totale personale	di cui part time al... %	totale personale	di cui part time al... %	totale personale	di cui part time al... %	totale personale	di cui part time al... %	totale personale	di cui part time al... %	totale personale	di cui part time al... %
Dirigenti I fascia												
dirigenti II fascia												
area C												
area B												
area A												
altro personale												

Personale di altre amministrazioni in posizione di comando

Contratto Ministeri	Totale altre missioni istituzionali		Totale generale Ministero		% di personale in attivià di supporto		personale da riallocare	
Qualifica/ categoria	totale personale	di cui part time al... %	totale personale	di cui part time al... %	totale personale	di cui part time al... %	totale personale	di cui part time al... %
Dirigenti I fascia								
dirigenti II fascia								
area C								
area B								
area A								
altro personale								

Piano di Riallocazione - Anno 2007

Ipotesi di nuova distribuzione del personale di altre amministrazioni in posizione di comando fra le missioni istituzionali

	Totale in attività di supporto		Totale altre missioni istituzionali		Totale generale		% di personale in attivià di supporto	
Qualifica/ categoria	totale personale	di cui part time al... %	totale personale	di cui part time al... %	totale personale	di cui part time al... %	totale personale	di cui part time al... %
Dirigenti I fascia								
dirigenti II fascia								
area C								
area B								
area A								
altro personale								
Totale								

N.B. Per il personale in part-time indicare la percentuale di prestazione media di attività lavorativa
(*) La presente tabella riporta separatamente i dati relativi al solo personale comandato comunque inclusi nella tabella 1

07A06073

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 2007.

Proroga, fino al 31 dicembre 2007, degli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2007, con il quale sono stati nominati Commissari straordinari dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, commi 613 e 614 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per l'anno 2007, con i quali, ai fini del potenziamento della qualificazione scientifica nonché dell'autonomia amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), vengono apportate modifiche alla struttura, al ruolo e ai compiti dell'Istituto stesso, come definiti dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, modifiche, queste, che non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 615 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per l'anno 2007, che prevede, a decorrere dalla sua entrata in vigore, la cessazione dall'incarico del Presidente e dei componenti del Comitato direttivo dell'INVALSI e la nomina, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di uno o più commissari straordinari, in attesa della costituzione dei nuovi organi;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, istitutivo del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché di riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2007, registrato dalla Corte dei conti il 3 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2007, con il quale, al fine di garantire, in attesa della costituzione dei nuovi organi, il regolare svolgimento dell'attività dell'Istituto stesso, sono stati nominati fino al 30 giugno 2007 i commissari straordinari dell'INVALSI;

Ritenuta la necessità, non essendo ancora stata completata la complessa procedura per la costituzione dei nuovi organi dell'INVALSI, di prorogare l'incarico degli anzidetti commissari straordinari;

Vista la proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2007, registrato dalla Corte dei conti il 3 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2007, con il quale sono stati nominati i Commissari straordinari dell'INVALSI, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

2. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

Il Presidente
PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 325

07A06025

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 giugno 2007.

Proroga dello stato di emergenza socio-ambientale determinatosi nel settore della depurazione delle acque reflue nel territorio del comune di Tolmezzo, in provincia di Udine.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 giugno 2006, con il quale è stato, da ultimo, prorogato, fino al 30 giugno 2007, lo stato di emergenza socio-ambientale determinatosi nel settore della depurazione delle acque reflue nel territorio del comune di Tolmezzo, in provincia di Udine;

Considerato che il summenzionato stato di emergenza socio-ambientale è stato dichiarato per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ravvisata la necessità di assicurare, rispetto al contesto emergenziale in rassegna, l'ultimazione di tutte le iniziative ancora in corso di realizzazione, necessarie all'adeguamento del sistema depurativo consortile ed al conseguente definitivo ritorno alle normali condizioni di vita;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Ritenuto pertanto che ricorrono, nella fattispecie in rassegna, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del 31 maggio 2007, con la quale il Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Commissario delegato ha rappresentato la necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

D'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, fino al 31 ottobre 2008, lo stato di emergenza socio-ambientale determinatosi nel settore della depurazione delle acque reflue nel territorio del comune di Tolmezzo, in provincia di Udine.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

07A06068

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 2007.

Applicazione dell'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), in tema di retribuzione di incarichi conferiti da amministrazioni dello Stato, enti pubblici e società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
A tutti i Ministeri
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato
Alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo
Alle agenzie ex decreto legislativo n. 300 del 1999
Agli enti pubblici non economici
Agli enti pubblici economici
Agli enti di ricerca
Alle scuole di ogni ordine e grado
Alle istituzioni universitarie
All'ARAN
Alla scuola superiore della pubblica amministrazione
Alle autorità amministrative indipendenti
Alle regioni
Alle aziende del servizio sanitario nazionale
Agli enti locali
Alle camere di commercio
Alle società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa

e, p.c.

Alla Conferenza dei Presidenti delle regioni
All'ANCI
All'UPI
Alla CRUI

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 2 e 5;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 593, recante norme in materia di retribuzione di incarichi conferiti da amministrazioni dello Stato, enti pubblici e società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire l'applicazione omogenea delle disposizioni di cui al citato art. 1, comma 593, da parte delle amministrazioni e degli enti destinatari di tali disposizioni, emanare una apposita direttiva

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

EMANA

la seguente direttiva:

Con l'art. 1, comma 593, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), sono state introdotte prescrizioni finalizzate al contenimento della spesa per retribuzioni di diversi incarichi conferiti dallo Stato, da enti pubblici e da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, nonché alla trasparenza in ordine a dette retribuzioni.

Con riferimento all'omogenea applicazione della disposizione in oggetto, si impartisce alle amministrazioni la seguente direttiva.

1. *Ambito soggettivo della disposizione.*

La disposizione in oggetto espressamente si riferisce ad incarichi di varia natura, sui quali si tornerà in seguito, conferiti da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici e da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa.

Quanto all'ambito soggettivo di applicazione, la nuova disciplina riguarda testualmente lo «Stato», gli «enti pubblici» e le «società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa». Essa fa poi riferimento alle «amministrazioni di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001» per la retribuzione relativa ai dirigenti con incarico conferito ai sensi del medesimo art. 19, comma 6.

In ordine all'interpretazione dell'espressione «Stato», con l'entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione, non possono sussistere incertezze sulla circostanza che i vincoli recati dal comma 593 della legge finanziaria 2007 riguardano esclusivamente lo Stato-amministrazione e gli apparati amministrativi che ad esso sono riconducibili nell'ottica dell'art. 117, secondo comma, lettera *g)*, (il quale attribuisce alla competenza legislativa dello Stato le materie dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali). L'art. 114, primo comma, della Costituzione dispone, infatti, che la Repubblica è costituita da comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato.

Rimangono, pertanto, estranei al campo di applicazione della disposizione gli enti di autonomia territoriale ed i relativi enti strumentali ed anche tutti quegli enti che non sono riconducibili all'apparato dello Stato, quali le Aziende sanitarie locali. Si rammentano, del resto, per gli enti locali e le regioni, i vincoli posti dai commi da 725 a 730 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 in ordine ai compensi per il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione delle società a partecipazione pubblica, nonché i limiti al numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

Circa poi la portata dell'espressione «enti pubblici», considerata la mancanza di specificazioni e la rilevanza ai fini della normativa anche di soggetti che svolgono attività economica, come le società, essa deve intendersi riferita sia agli enti pubblici economici, sia a quelli non economici.

2. *Ambito oggettivo.*

2.1. La disposizione fa innanzitutto riferimento alla retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La definizione della fattispecie è precisa con riferimento a questa ipotesi, al punto che non sono necessa-

rie precisazioni circa l'ambito oggettivo di applicazione della norma, una volta chiarito l'ambito soggettivo come detto al punto 1.

2.2. L'altra categoria cui si riferisce la norma è, invece, maggiormente eterogenea e di più complessa interpretazione. Il riferimento è alla retribuzione «dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto» dai soggetti di cui al punto 1.

Quanto ai «consulenti», il riferimento normativo deve intendersi riferito, per ragioni letterali e sistematiche, alle consulenze caratterizzate da durata o continuità, che si configurano come supporto all'attività corrente dell'amministrazione, per il cui esercizio non si disponga delle necessarie risorse interne.

Non rientrano, quindi, nella previsione della norma non solo tutte quelle prestazioni professionali affidate dall'amministrazione in assenza di qualsiasi attività discrezionale (quali, ad esempio, le rappresentanze in giudizio ed il patrocinio legale; gli incarichi di progettazione dei lavori pubblici), ma nemmeno quelle prestazioni di carattere professionale con contenuto ben specificato e disciplinate dai contratti d'opera o d'opera professionale.

Sotto tale ultimo profilo, assume rilievo il parametro utilizzato dal legislatore (quello della «retribuzione»), che evidentemente si riferisce ad un rapporto caratterizzato da continuità, nonché il contesto in cui la previsione si inserisce, che è quello di altri rapporti di carattere continuativo, quali gli incarichi dirigenziali, i componenti di commissione o di collegio. Sotto il profilo sostanziale, la *ratio* della disposizione, che è diretta a contenere spese di supporto di carattere continuativo cui le amministrazioni e gli altri destinatari della disposizione non possono assolvere con le risorse di personale proprie; mentre non è quella di penalizzare le amministrazioni medesime, quando si rivolgono a prestazioni specialistiche fornite da professionalità delle quali pur sempre non dispongono e il cui importo è determinato dalle tariffe professionali o comunque dall'ordinaria contrattazione del mercato.

Per quanto, poi, attiene ai «titolari di qualsivoglia incarico» conferito dai soggetti appena citati, la norma deve intendersi in senso omogeneo a quanto sopra osservato con riferimento alle consulenze. Dovranno considerarsi a questo fine gli incarichi che sono conferiti a supporto dell'azione delle amministrazioni, enti e società sopra richiamati, con carattere di continuità e durata. Valgono qui le stesse ragioni sopra richiamate con riferimento alle consulenze. Vanno quindi esclusi gli incarichi professionali aventi ad oggetto prestazioni specifiche frutto di professionalità non normalmente disponibili da parte dei destinatari della disposizione; prestazioni per le quali il compenso è determinato in base a tariffe od è oggetto di libera contrattazione sul mercato.

La previsione, come lascia intendere la dizione letterale «titolari di qualsivoglia incarico», ha carattere di completamento, che tende ad escludere la non ricomprensione nella norma di fattispecie analoghe per effetto di differenti terminologie. Oltre alle consulenze, vi rientrano altri analoghi incarichi quali ad esempio gli incarichi di studio e ricerca.

Né rientrano nel concetto di «qualsivoglia incarico» i contratti di servizio a società, come gli incarichi di revisione.

Il concetto d'incarico va, inoltre, distinto da quello di carica pubblica, che ha valenza istituzionale non assimilabile all'incarico di mero completamento dell'organizzazione amministrativa, e da quello di preposizione ad organi dell'amministrazione.

Allo stesso modo non vi rientra la qualità di componenti di collegi quando questi costituiscono gli organi di enti o apparati destinatari della disposizione.

Parimenti, esclusi dal campo di applicazione della norma per le ragioni innanzi dette, sono gli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi, per i quali la stessa legge n. 296 del 2006 prevede al comma 467 l'inapplicabilità dei limiti di spesa fissati dall'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. *Limite della retribuzione.*

3.1. Il limite della retribuzione nei casi di fattispecie rientranti nell'ambito oggettivo e soggettivo sopra specificati è quella del Primo Presidente della Corte di cassazione.

Tale dato non è, di per sé, fisso, perché la retribuzione del singolo magistrato che rivesta la carica è determinata da fattori individuali di anzianità di carriera. Nel concetto è, poi, insito l'automatico adeguamento alla retribuzione percepita nel corso degli anni.

Peraltro, una variabilità rapportata ai mutamenti del magistrato che ricopre la citata carica potrebbe comportare adeguamenti continui.

Deve pertanto individuarsi il parametro con riferimento alla data di entrata in vigore della legge in esame e parametrare periodicamente tale riferimento agli adeguamenti periodici della retribuzione di quella carica.

Poiché al momento dell'entrata in vigore della norma la carica di Primo Presidente della Corte era vacante, il riferimento può ritenersi effettuato alla retribuzione dell'ultimo Primo Presidente in carica, comprensiva di tutti gli emolumenti connessi alla carica. Questa retribuzione è pari a € 273.471,61 annui lordi.

Il raffronto deve essere omogeneo e pertanto nel determinare il compenso da attribuire si dovranno considerare le voci retributive di natura corrispondente a quelle sopra indicate, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione e dell'IRAP.

Non sono, in ogni caso, conferibili da una stessa amministrazione pluralità di incarichi da cui, con riguardo all'oggetto della prestazione, possa conseguire il frazionamento, artificioso, del tetto di spesa come sopra stabilito

3.2. In ordine all'efficacia temporale della norma; in base al principio di tutela dell'affidamento e alla differenza testuale della disposizione rispetto ad altre fattispecie normative di contenimento (ad esempio, quella disciplinata dall'art. 1, comma 56, del decreto-legge n. 223 del 2006), deve ritenersi che essa in generale trovi applicazione per gli incarichi da conferire dopo la sua entrata in vigore, salva una doverosa distinzione a seconda delle modalità previste per la determinazione della retribuzione o del compenso. Quanto detto vale infatti per gli incarichi conferiti mediante sottoscrizione di un contratto che definisce l'ammontare del corrispettivo come controprestazione in riferimento all'intera esecuzione del negozio. Se invece, in base alla normativa di riferimento, il compenso viene fissato periodicamente o di volta in volta mediante atto amministrativo, in tal caso il primo atto adottato dopo l'entrata in vigore della legge dovrà essere conforme alle sue previsioni. Le pubbliche amministrazioni adotteranno quanto prima gli atti necessari al fine di dare attuazione alla normativa per consentirne l'operatività con la massima tempestività.

4. *Gli obblighi di trasparenza e pubblicità.*

La seconda norma introdotta dalla disposizione pone, come detto, un obbligo di trasparenza mediante pubblicazione sul sito e comunicazione al Governo e al Parlamento. L'obbligo di pubblicità ha carattere generale, concerne cioè tutti gli atti comportanti spesa come definiti in base al punto precedente a prescindere dal loro valore, considerato che la normativa pone soltanto un tetto verso l'alto.

In ordine al campo di applicazione della norma sulla pubblicità, valgono gli stessi chiarimenti espressi con riguardo al tetto retributivo, ancorché debba essere aggiunto come, in ossequio al principio della più ampia trasparenza, dovranno essere assoggettati alla regola della pubblicità tutti gli incarichi, ivi compresi quelli esclusi dall'applicazione della disposizione normativa in esame.

La pubblicità e la comunicazione riguardano l'indicazione nominativa del destinatario e l'ammontare del compenso, da intendersi come somma lorda corrisposta all'interessato. La pubblicità deve avvenire utilizzando il sito web dell'amministrazione, dell'ente o della società interessata.

Per l'applicazione temporale dell'adempimento valgono le considerazioni sopra svolte circa l'efficacia temporale del primo periodo del comma 593.

5. *La sanzione.*

Quanto alla sanzione, la norma disciplina un'ipotesi di danno erariale con responsabilità solidale a carico dell'amministratore che ha disposto il pagamento e del destinatario, con fissazione di un importo pari al dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Dalle modalità di determinazione della sanzione si evince che la stessa è inflitta per il caso della sola violazione della norma contenuta nel primo periodo del comma ed è pertanto posta a presidio dell'obbligo di contenimento dei compensi nei limiti prefissati.

Si richiamano le amministrazioni al rispetto della nuova disciplina, tenendo presenti le indicazioni contenute nella presente direttiva in relazione all'ambito di estensione, alle esclusioni e alle modalità applicative, evitando comportamenti elusivi che potranno comunque realizzare gli estremi sostanziali della fattispecie e configurarsi quale presupposto per l'applicazione della sanzione.

Si coglie l'occasione per segnalare la necessità di osservare la recente normativa in materia di incarichi individuali, affidati mediante contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, contenuta nell'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, modificato dal decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, gli obblighi di pubblicità e comunicazione, nonché i vincoli finanziari vigenti in materia richiamandosi anche in questa sede le circolari n. 5 del 2006 e n. 1 del 2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (www. funzionepubblica.it).

Si confida nella piena ed integrale applicazione della presente direttiva.

Roma, 16 marzo 2007

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 346

Estratto della nota n. USG/0002517/P-2.5.10 dell'8 giugno 2007 inviata alla Corte dei conti contenente elementi integrativi sull'applicazione della direttiva.

Ambito soggettivo di applicazione:

1) il vincolo posto dalla norma *de qua* deve ritenersi applicabile agli incarichi conferiti sia a persone estranee alla pubblica amministrazione sia ad appartenenti alla pubblica amministrazione stessa, di qualunque ordine e grado (ivi incluso il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001). In tale ultima ipotesi l'attuale limite di euro 273.471,61 lordi annui vale solo per gli incarichi assunti, in disparte l'ordinario trattamento economico percepito a fronte del rapporto di pubblico impiego svolto a tempo indeterminato;

2) per «titolari di qualsivoglia incarico» corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotata in borsa, devono intendersi, in via residuale e generalizzata, tutti coloro cui sono attribuiti incarichi diversi da quelli specificatamente individuati dalla norma de qua (dirigenti ex art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, e fattispecie identiche rinvenibili nell'ordinamento della pubblica amministrazione, consulenti, membri di commissioni e di collegi), ovviamente nei limiti di quanto stabilito dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001. Per lo Stato il limite normativo, quindi, riguarda tutti quegli organismi variamente denominati che fanno parte del plesso pubblica amministrazione-Governo.

Ambito oggettivo di applicazione:

1) l'attuale limite di euro 273.471,61 lordi annui deve essere rapportato al periodo di effettiva durata degli incarichi. Poiché essi, in linea generale, vengono attribuiti per mesi interi, può risultare utile computare l'importo di euro 22.789,29 lordi per ciascun mese di durata dell'incarico;

2) il limite deve intendersi come complessivo anche in presenza di plurimi incarichi attribuiti dalla pubblica amministrazione alla stessa persona fisica, fermo restando il computo separato dall'ordinario trattamento economico derivante dal rapporto di pubblico impiego svolto a tempo indeterminato.

F.to LETTA

07A06019

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 maggio 2007.

Individuazione di una ulteriore operazione cui applicare il meccanismo del «reverse charge», ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che disciplina le ipotesi in cui il debitore dell'imposta è individuato nel soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le operazioni;

Visto l'art. 1 della direttiva n. 69/2006/CE del Consiglio del 24 luglio 2006, trasfuso nell'art. 199 della direttiva n. 112/2006/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, che attribuisce agli Stati membri la possibilità di individuare il debitore d'imposta nel soggetto nei cui confronti sono effettuate le operazioni;

Visto l'art. 1, comma 44, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha aggiunto, infine, all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, un comma con il quale è stabilito che le disposizioni di cui al quinto comma del medesimo art. 17 si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva n. 69/2006/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On.le prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di individuare le operazioni per le quali risulta già possibile estendere le disposizioni di cui all'art. 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Decreta:

1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le disposizioni di cui all'art. 17, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui all'art. 10, primo comma, n. 8-*ter)*, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2007

Il Vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2007
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 22

06A06069

DECRETO 25 maggio 2007.

Disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;

Visto l'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Visto il medesimo art. 62-*bis* del citato decreto-legge n. 331 del 1993, il quale prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, il quale prevede che con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalità di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano più attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004 e del 27 gennaio 2007;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 che ha istituito le agenzie fiscali;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilità degli studi di settore nei confronti dei contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita in presenza delle quali si ritiene opportuno escludere anche l'applicazione dei parametri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2002, supplemento ordinario, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2003, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2004, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2005, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2004;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2006, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003: approvazione della tabella di classificazione delle attività economiche;

Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 20 marzo 2007, con i quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attività professionali, in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2006;

Decreta:

Art. 1.

Criteri per l'applicazione degli studi di settore

1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita e che svolgono esclusivamente attività per le quali si applicano gli studi di settore anche congiuntamente ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, si applicano, a partire dall'anno 2006, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, anche con riferimento alle attività comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1.

2. Nei confronti dei contribuenti indicati al comma 1, che esercitano attività comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1, gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2 e delle tabelle che indicano i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi, riportate nell'allegato 3, nonché delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore pubblicate in allegato ai decreti di approvazione degli stessi. La valutazione della congruità dei ricavi dichiarati è effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attività esercitate.

Art. 2.

Cause di esclusione dall'obbligo dell'annotazione separata per lo studio di settore TM13U

1. Non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2002, nell'ipotesi in cui i contribuenti svolgano come attività prevalente quella di «Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici» - codice attività 52.47.2.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica lo studio di settore TM13U, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2007

Il Vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziario, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 65

ALLEGATO 1

ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2006
PER I QUALI SI APPLICANO I CRITERI PREVISTI NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA

STUDIO DI SETTORE
SG98U - Riparazione di altri beni di consumo
SG99U - Altri servizi alle imprese e alle famiglie
SK30U - Altre attività tecniche
SM87U - Commercio al dettaglio di altri prodotti nca
SM88U - Commercio all'ingrosso di altri prodotti nca
TD05U - Produzione e conservazione di carne
TD11U - Produzione di olio di oliva e di semi
TD13U - Finissaggio dei tessili
TD15U - Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati
TD17U - Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica
TD23U - Corniciai
TD30U - Recupero e preparazione per riciclaggio e commercio all'ingrosso di rottami metallici
TD31U - Fabbricazione saponi, detersivi, profumi e oli essenziali
TG38U - Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio
TG40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili propri
TG42U - Agenzie di concessione di spazi pubblicitari
TG48U - Riparazione di apparecchi elettrici per la casa
TG52U - Confezionamento di generi alimentari e non
TG53U - Organizzazione di convegni, traduzioni ed interpretariato
TG54U - Sale giochi e biliardi
TG69U - Costruzioni
TG73A - Movimento merci e magazzinaggio
TG73B - Spedizionieri, intermediari dei trasporti, corrieri postali
TG76U - Fornitura di pasti preparati, mense
TG77U - Trasporti marittimi, costieri e per vie d'acqua interne
TG78U - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator
TG79U - Noleggio di autovetture, di mezzi di trasporto marittimo, di altri mezzi di trasporto
TG81U - Noleggio di macchine ed attrezzature per edilizia
TG82U - Studi di promozione pubblicitaria, pubbliche relazioni
TG83U - Gestione di impianti sportivi
TG85U - Discoteche, sale da ballo, night clubs e simili
TG87U - Consulenza finanziaria, amministrativo-gestionale ed agenzie di informazioni commerciali
TG88U - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche, richiesta certificati
TG89U - Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura

STUDIO DI SETTORE
TK23U - Servizi di ingegneria integrata
TM13U - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
TM23U - Commercio all'ingrosso di medicinali, articoli medicali e ortopedici
TM24U - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
TM31U - Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria
TM33U - Commercio all'ingrosso di cuoio, pelli e pellicce
TM34U - Commercio all'ingrosso di calzature, pelletterie e articoli da viaggio TM39U - Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento
TM40B - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante e sementi
TM42U - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
TM43U - Commercio al dettaglio di attrezzature agricole e per il giardinaggio
TM44U - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio
TM45U - Commercio al dettaglio di mobili usati
TM46U - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e strumenti scientifici
TM48U - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
UK21U - Servizi degli studi odontoiatrici

ALLEGATO 2

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2006 NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

1. PREMESSA

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1999, n. 304, ha stabilito criteri e modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

In particolare, il predetto decreto ha previsto l'obbligo della annotazione separata dei citati componenti per i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, non comprese nello stesso studio di settore (cosiddette "imprese multiattività"), ovvero una o più attività di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, in diverse unità di produzione o di vendita (cosiddette "imprese multipunto").

I contribuenti, nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, provvedono:

• a indicare separatamente i ricavi relativi alle diverse attività d'impresa esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita;

• ad attribuire alle diverse attività d'impresa esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita, i componenti direttamente afferenti e quelli promiscui ripartiti in base al criterio di prevalenza nell'utilizzo;

• ad indicare in maniera indistinta, qualora non sia possibile ripartire nelle diverse attività d'impresa esercitate ovvero nelle diverse unità di produzione o di vendita, i dati del personale e quelli contabili.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2002, n. 76, ha stabilito i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita.

Tali criteri possono essere riassunti nei seguenti punti:

1) neutralizzazione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, relative ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso;

2) ripartizione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, ed attribuzione delle relative quote parti alle singole attività o alle singole unità di produzione o di vendita;

3) analisi della congruità nel caso di annotazione separata;

4) analisi della coerenza nel caso di annotazione separata.

2. DEFINIZIONE DELLA TABELLA CON I VALORI DELLE INCIDENZE DELLE VARIABILI SUI RICAVI

Per l'applicazione degli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2006 nel caso di annotazione separata, è stata appositamente predisposta la tabella con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.

Le variabili contabili per cui è stata definita l'incidenza sui ricavi sono di seguito elencate:

- costo del venduto;
- costo per la produzione di servizi;
- costo del venduto + costo per la produzione di servizi;
- valore dei beni strumentali;
- spese per lavoro dipendente;
- spese per acquisti di servizi;
- valore medio del magazzino[1].

[1] Il valore medio del magazzino è pari a (esistenze iniziali + rimanenze finali)/2. Le esistenze iniziali e le rimanenze finali si riferiscono "a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale".

Nella predisposizione della tabella succitata relativamente agli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2006, per ciascuna impresa, ognuna delle variabili contabili è stata rapportata ai ricavi; per singolo studio di settore, è stata analizzata la distribuzione delle incidenze di ciascuna variabile[2] sui ricavi ed è stato scelto il valore mediano di tale distribuzione.

L'elaborazione è stata condotta:

- sui dati contenuti nei questionari utilizzati per la definizione degli studi di settore;
- sui dati contenuti nei modelli per l'applicazione degli studi di settore presenti in Unico nel caso in cui gli studi di settore sono stati oggetto di evoluzione.

Nell'Allegato 3 viene riportata la tabella degli studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2006 con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.

[2] Nell'analisi sono stati considerati solo i soggetti che hanno valorizzato il dato contabile.

ALLEGATO 3

TABELLA CON I VALORI DELLE INCIDENZE DELLE VARIABILI SUI RICAVI
STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2006

STUDIO DI SETTORE	Costo per la produzione di servizi	Valore dei beni strumentali	Spese per lavoro dipendente	Spese per acquisti di servizi	Valore medio magazzino	Costo del venduto	Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi
SG98U - Riparazione di altri beni di consumo	0,0436	0,2738	0,1175	0,0758	0,1163	0,2024	0,2575
SG99U - Altri servizi alle imprese e alle famiglie	0,1361	0,3038	0,2402	0,0818	0,0366	0,0548	0,1515
SK30U - Altre attività tecniche	0,1423	0,2795	0,2537	0,0664	0,0384	0,0320	0,1350
SM87U - Commercio al dettaglio di altri prodotti nca	0,0154	0,1633	0,0656	0,0389	0,3593	0,6577	0,6661
SM88U - Commercio all'ingrosso di altri prodotti nca	0,0317	0,1229	0,0786	0,0519	0,1317	0,6408	0,6568
TD05U - Produzione e conservazione di carne	0,0246	0,3590	0,1014	0,0489	0,0799	0,6326	0,6336
TD11U - Produzione di olio di oliva e di semi	0,0418	1,3831	0,0652	0,0630	0,1552	0,2926	0,2894
TD13U - Finissaggio dei tessili	0,0602	0,6238	0,3407	0,0832	0,0306	0,1253	0,1845
TD15U - Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati	0,0209	0,3203	0,1009	0,0465	0,0444	0,6757	0,6826
TD17U - Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica	0,0376	0,4808	0,1853	0,0709	0,0709	0,3948	0,4162
TD23U - Corniciai	0,0236	0,2834	0,0968	0,0633	0,4415	0,3585	0,3755
TD30U - Recupero e preparazione per riciclaggio e commercio all'ingrosso di rottami metallici	0,0379	0,4087	0,1040	0,0672	0,0496	0,4507	0,4757
TD31U - Fabbricazione saponi, detersivi, profumi e oli essenziali	0,0260	0,3124	0,1456	0,0823	0,1486	0,3980	0,4172
TG38U - Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio	0,0363	0,2929	0,0243	0,0735	0,0552	0,1218	0,1426
TG40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili propri	0,0801	0,2400	0,0628	0,0602	1,9345	0,2447	0,1379
TG42U - Agenzie di concessione di spazi pubblicitari	0,2338	0,2161	0,0993	0,0605	0,0236	0,0470	0,2423
TG48U - Riparazione di apparecchi elettrici per la casa	0,0318	0,3157	0,1468	0,0698	0,1192	0,2749	0,3223
TG52U - Confezionamento di generi alimentari e non	0,0733	0,2905	0,2121	0,0622	0,0721	0,2101	0,2960
TG53U - Organizzazione di convegni, traduzioni ed interpretariato	0,3451	0,1495	0,1393	0,0625	0,0135	0,0159	0,3653
TG54U - Sale giochi e biliardi	0,4574	0,9440	0,0941	0,0673	0,0642	0,1610	0,4689
TG69U - Costruzioni	0,1369	0,2638	0,2030	0,0382	0,1478	0,2934	0,4099
TG73A - Movimento merci e magazzinaggio	0,1277	0,2238	0,3648	0,0537	0,0076	0,0110	0,1287
TG73B - Spedizionieri, intermediari dei trasporti, corrieri postali	0,4352	0,1157	0,1184	0,0476	0,0035	0,0091	0,4497
TG76U - Fornitura di pasti preparati, mense	0,0273	0,2202	0,2319	0,0415	0,0178	0,4080	0,4327
TG77U - Trasporti marittimi, costieri e per vie d'acqua interne	0,1323	0,4417	0,2921	0,0520	0,0114	0,0206	0,0933
TG78U - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator	0,4049	0,1252	0,1143	0,0553	0,0039	0,0282	0,5852
TG79U - Noleggio di autovetture, di mezzi di trasporto marittimo, di altri mezzi di trasporto	0,1128	1,4926	0,1363	0,0868	0,0363	0,0475	0,1341

STUDIO DI SETTORE	Costo per la produzione di servizi	Valore dei beni strumentali	Spese per lavoro dipendente	Spese per acquisti di servizi	Valore medio magazzino	Costo del venduto	Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi
TG81U - Noleggio di macchine ed attrezzature per edilizia	0,1437	1,1814	0,1826	0,0761	0,0234	0,0587	0,1718
TG82U - Studi di promozione pubblicitaria, pubbliche relazioni	0,1735	0,2352	0,1491	0,0626	0,0308	0,1000	0,2843
TG83U - Gestione di impianti sportivi	0,0552	1,2832	0,1885	0,1211	0,0239	0,0522	0,0768
TG85U - Discoteche, sale da ballo, night clubs e simili	0,0868	0,5775	0,1940	0,0746	0,0293	0,1474	0,2444
TG87U - Consulenza finanziaria, amministrativo-gestionale ed agenzie di informazioni commerciali	0,1326	0,2164	0,2457	0,0619	0,0529	0,0085	0,0764
TG88U - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche, richiesta certificati	0,0674	0,4176	0,2159	0,0805	0,0092	0,0158	0,0734
TG89U - Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura	0,0737	0,7143	0,1423	0,0653	0,0572	0,1698	0,2297
TK23U - Servizi di ingegneria integrata	0,1946	0,1874	0,3103	0,0568	0,0454	0,0183	0,2028
TM13U - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici	0,0325	0,0931	0,0293	0,0168	0,6089	0,7726	0,7779
TM23U - Commercio all'ingrosso di medicinali, articoli medicali e ortopedici	0,0241	0,0924	0,0741	0,0540	0,1020	0,6072	0,6223
TM24U - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria	0,0159	0,1178	0,0766	0,0371	0,1459	0,7047	0,7104
TM31U - Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria	0,0237	0,1045	0,0641	0,0392	0,3862	0,6948	0,7042
TM33U - Commercio all'ingrosso di cuoio, pelli e pellicce	0,0380	0,0560	0,0366	0,0346	0,1769	0,7748	0,7892
TM34U - Commercio all'ingrosso di calzature, pelletterie e articoli da viaggio	0,0180	0,0863	0,0551	0,0342	0,2189	0,7476	0,7562
TM39U - Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento	0,0103	0,1410	0,0463	0,0261	0,0888	0,7761	0,7795
TM40B - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante e sementi	0,0224	0,3523	0,0597	0,0454	0,0681	0,5882	0,5896
TM42U - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici	0,0108	0,1654	0,0958	0,0324	0,3692	0,6439	0,6469
TM43U - Commercio al dettaglio di attrezzature agricole e per il giardinaggio	0,0056	0,1287	0,0482	0,0228	0,3648	0,7950	0,7969
TM44U - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio	0,0128	0,1121	0,0740	0,0301	0,1335	0,7535	0,7618
TM45U - Commercio al dettaglio di mobili usati	0,0250	0,2019	0,0627	0,0603	1,0181	0,4718	0,4794
TM46U - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e strumenti scientifici	0,0243	0,0959	0,0732	0,0458	0,1177	0,6477	0,6606
TM48U - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici	0,0110	0,1761	0,0521	0,0406	0,3398	0,6757	0,6803
UK21U - Servizi degli studi odontoiatrici	0,1482	0,4396	0,2027	0,0508	0,0233	0,1205	0,2336

07A06071

DECRETO 21 giugno 2007.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 29 giugno 2007 e scadenza 30 giugno 2009; prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 298 recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 giugno 2007 ammonta, al netto dei rimborsi dei prestiti pubblici già effettuati, a 53.667 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ -24»);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 29 giugno 2007 e scadenza 30 giugno 2009, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinarsi a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale

importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 30 giugno 2009, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un millesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 26 giugno 2007, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 8, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità :

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste

che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 giugno 2006.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24» (ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 giugno 2007, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 15.

Il 29 giugno 2007 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1) art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2009, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2007

p. Il direttore generale: CANNATA

07A05859

DECRETO 25 giugno 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1º agosto 2006 e scadenza 1º febbraio 2017, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repub-

blica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 giugno 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 53.667 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 dicembre 2006, 25 gennaio, 22 febbraio, 26 marzo, 24 aprile e 25 maggio 2007 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2006 e scadenza 1° febbraio 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2006 e scadenza 1° febbraio 2017, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 21 dicembre 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 dicembre 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto 21 dicembre 2006, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 21 dicembre 2006, entro le ore 11 del giorno 28 giugno 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 21 dicembre 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 21 dicembre 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del medesimo giorno 28 giugno 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 luglio 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinquantuno giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 luglio 2007.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 21 dicembre 2006, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A05858

DECRETO 22 giugno 2007.

Disciplina tecnica della schedina concernente le formule di scommessa «Vincente nazionale», «Accoppiata nazionale», «Nuova Tris nazionale», «Quartè Nazionale» e «Quintè Nazionale».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto l'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha previsto l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e fore-

stali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di concerto con il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali del 15 dicembre 2005 emanato in attuazione del citato art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che istituisce una nuova scommessa ippica a totalizzatore, strutturata in più formule di scommessa e disciplinata da appositi provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che ha approvato i requisiti tecnici delle scommesse a totalizzatore denominate «Vincente nazionale» ed «Accoppiata nazionale» prot. n. 2005/4637/giochi/sco;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che ha approvato i requisiti tecnici delle scommesse a totalizzatore denominate «Quartè nazionale» e «Quintè nazionale» prot. n. 2005/10500/giochi/sco;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che ha approvato i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore denominata «Nuova Tris nazionale» prot. n. 2005/10504/giochi/sco;

Viste le concessioni per l'esercizio dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, previste in scadenza al 30 giugno 2007 e stipulate con i concessionari di cui alla graduatoria di selezione alla quale è stata data evidenza con il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003;

Viste le convenzioni di concessione a seguito delle procedure di selezione di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 che prevedono, tra i giochi oggetto di concessione, con efficacia a partire dal 1° luglio 2007, le formule di scommessa di cui all'art. 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, denominate ippica nazionale;

Considerata l'opportunità di utilizzare, tra le modalità di accesso al gioco, almeno una schedina che abbia caratteristiche tecniche e di riconoscibilità comuni a tutti gli operatori abilitati alla raccolta delle scommesse a totalizzatore denominate «Vincente nazionale», «Accoppiata nazionale», «Nuova Tris nazionale», «Quartè nazionale» e «Quintè nazionale»;

Ritenuto, altresì, necessario dover aggiornare la schedina di gioco, quale strumento di supporto fondamentale per informare la rete distributiva ed i giocatori, in funzione delle novità introdotte e dover stabilire formati di schedina adatti ai diversi concessionari, in considerazione delle esigenze tecnologiche degli stessi;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina i formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare, per il fronte ed il retro delle schedine di gioco nonché i contenuti delle ricevute di partecipazione.

Art. 2.

1. I concessionari sono tenuti, per l'accettazione delle giocate su supporto cartaceo, ad utilizzare la schedina, «unica ed interoperabile» tra tutti i concessionari e tra tutti i punti di vendita, con il formato e le caratteristiche specificate nell'allegato 1. In particolare l'allegato 1 riporta la schedina di gioco per giocate semplici.

2. Il concessionario avrà cura di esporre, in ogni punto di vendita della propria rete, il campo partenti della corsa oggetto di ciascuna scommessa «Vincente nazionale», «Accoppiata nazionale», «Nuova Tris nazionale», «Quartè nazionale» e «Quintè nazionale»; nonché ogni altra comunicazione prevista nei regolamenti disciplinanti tali scommesse.

3. Qualunque modifica ai formati e alla suddivisione degli spazi, con relativi contenuti, delle schedine di gioco deve essere autorizzata con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 3

1. Fermo restando che i contenuti della ricevuta di partecipazione sono quelli di cui ai decreti direttoriali di approvazione dei requisiti tecnici delle scommesse ippiche a totalizzatore denominate «Vincente nazionale», «Accoppiata nazionale», «Nuova Tris nazionale», «Quartè nazionale» e «Quintè nazionale», i concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici della ricevuta di partecipazione.

2. Il presente decreto entra in vigore dal 1° luglio 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2007

Il direttore generale: TINO

ALLEGATO 1

SCHEDINA DI GIOCO IPPICA NAZIONALE

RETRO SCHEDINA DI GIOCO IPPICA NAZIONALE

CARATTERISTICHE DELLE SCOMMESSE IPPICHE A TOTALIZZATORE

VINCENTE, ACCOPPIATA, TRIS, QUARTÈ E QUINTÈ NAZIONALE sono scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli, che consistono nel pronosticare, rispettivamente, il cavallo classificato al primo posto, i cavalli classificati ai primi due posti, ai primi tre posti, ai primi quattro posti e ai primi cinque posti, nell'esatto ordine di arrivo, della corsa "TRIS" oggetto di scommessa.
Per scommettere, prendi visione del campo partenti ufficiale della corsa richiedendolo al ricevitore e compila questa scheda seguendo le istruzioni sotto indicate.

LE POSTE DI GIOCO

	Unità di scommessa	Giocata minima
Vincente e Accoppiata	1 Euro	2 Euro
Tris	0,50 Euro	1 Euro
Quartè e Quintè	0,25 Euro	0,50 Euro

COME SI GIOCA

E' facile giocare, bastano 5 mosse!

1 Scegli la corsa

Prossima ◯ Successiva ◯

Contrassegna la casella "**Prossima**" se intendi scommettere sulla prima corsa disponibile o la casella "**Successiva**" se intendi scommettere sulla seconda corsa disponibile.
Una schedina può essere utilizzata per una sola corsa Tris alla volta.

2 Scegli la scommessa

◯ VINCENTE ◯ ACCOPPIATA ◯ TRIS ◯ QUARTÈ ◯ QUINTÈ

Scegli la tipologia di scommessa sulla quale vuoi giocare contrassegnando la casella corrispondente ("Vincente", "Accoppiata", "Tris", "Quartè", "Quintè"). Puoi giocare sulla stessa scheda anche più di una scommessa.

3 Scegli le Volte

② ④ ⑤ ⑩ ⑳

E' possibile incrementare l'importo della giocata indicando il numero di volte (2, 4, 5, 10, 20) previsto sulla scheda.

4 Scegli il tipo di gioco

Cavalli nell'esatto ordine di arrivo (pannelli da 1 a 5) ◯ **Cavalli a girare** (solo pannello 1) ◯

Puoi scegliere tra due diverse modalità di gioco. **Modalità 1**: contrassegna la casella corrispondente a "Cavalli nell'esatto ordine di arrivo" se vuoi scommettere sui cavalli che arrivano nell'esatto ordine indicato dal tuo pronostico. **Modalità 2**: contrassegna la casella "Cavalli a girare" se vuoi scommettere sui cavalli indipendentemente dal loro ordine di arrivo.

5 Scegli i cavalli

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ❶

In base alla modalità di gioco cambieranno i pannelli da compilare. Se hai scelto la Modalità 1 utilizza i pannelli dall'1 al 5 contrassegnando il numero identificativo di uno o più cavalli designati nell'esatta posizione di arrivo. Se hai scelto la Modalità 2 utilizza solo il pannello 1 contrassegnando il numero identificativo di uno o più cavalli a girare.
E' possibile anche effettuare giocate sistemiche. Chiedi al ricevitore le modalità di gioco oppure consulta il regolamento della scommessa presso il punto vendita.

La partecipazione alla scommessa implica la conoscenza integrale e l'accettazione delle regole di gioco, approvate con decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esposte in ogni punto vendita e disponibili sul sito Internet www.aams.it.

07A05952

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Progetto Falterona a responsabilità limitata», in Stia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istanza del liquidatore volontario datata 16 dicembre 2004 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Falterona a r.l.», in liquidazione, con sede in Stia (Arezzo) (codice fiscale 01546790518) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la rag. Giuliana Pallucca, nata a Matelica (Macerata) il 25 marzo 1958, con studio in Massarosa (Lucca), via Miglianello, n. 1736/D, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05851

DECRETO 6 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Promozione soc. coop. a r.l.», in Arezzo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata ispezione in data 5 dicembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società «Promozione soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Arezzo (codice fiscale 01082960517) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la rag. Giuliana Pallucca, nata a Matelica (Macerata) il 25 marzo 1958, con studio in Massarosa (Lucca), via Miglianello, n. 1736/D, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05852

DECRETO 6 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Omnia società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Bitetto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 giugno 2005 e dei successivi accertamenti in data 27 settembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Omnia società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Bitetto (Bari) (codice fiscale 06004090723), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Anna Cosima Marra, nata a Galatone (Lecce) il 27 settembre 1 959 con studio in Galatone (Lecce), via Chiesa n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05853

DECRETO 6 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. I Terribili Service a r.l.», in Acri, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 giugno 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. I Terribili Service a r.l.», sede in Acri (Cosenza) (codice fiscale 02057020782), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Gerardo Ciconte, nato a S. Giovanni in Fiore (Cosenza) l'8 maggio 1956, con studio in Roges di Rende (Cosenza), via Crati, n. 30/C, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05854

DECRETO 14 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Romana Ediltecnica società cooperativa di lavoro», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza e del successivo accertamento ispettivo rispettivamente in data 22 gennaio 2007 e 29 maggio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza dalla società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Romana Ediltecnica società cooperativa di lavoro», con sede in Roma (codice fiscale 01493280588) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Stefano Battistini, nato a Roma il 25 luglio 1971 con studio in Guidonia (Roma), via Spagna n. 43, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05855

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 marzo 2007.

Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2005.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto l'art. 21, secondo comma, della citata legge n. 903 del 1973, che prevede l'erogazione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce che il suddetto contributo, a decorrere dal 1º gennaio 1982, è modificato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica;

Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dall'INPS, comunicata con nota del 13 ottobre 2006, la percentuale di aumento medio, per l'anno 2005, delle pensioni erogate dal predetto Fondo è pari all'1,9%;

Tenuto conto che l'art. 11 della citata legge n. 54 del 1982 prevede a favore del menzionato Fondo un contributo fisso a carico dello Stato pari a € 1.032.914,00;

Ravvisata l'esigenza di specificare nel presente provvedimento sia l'ammontare del contributo ordinario, di cui all'art. 4, secondo comma, della citata legge n. 54 del 1982, sia l'ammontare del contributo fisso di cui all'art. 11 della medesima legge;

Decreta:

1. Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Centro di responsabilità «Politiche previdenziali», è aumentato, a decorrere dal 1º gennaio 2005, da € 6.586.912,50 a € 6.712.063,84.

2. Il contributo di cui all'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, resta stabilito, per l'anno 2005, in € 1.032.914,00.

3. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 7 marzo 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A05955

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 giugno 2007.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze», autorizzato con decreto 5 giugno 2006, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 15 giugno 2006, con il quale il Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.IA.A. Firenze, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 18 giugno 2007, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativamente all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto ministeriale 5 giugno 2006;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidita' totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13 par. 5.2
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 allegato 14
Acido L-malico	Reg. CEE 2676/90 allegato 19
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 22 par 2
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/90 allegato 25 par. 2.2
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/90 allegato 25 par. 2.3 + OIV MA-F- AS323-04- DIOSOU 2005 par 2.3
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 allegato 11
Estratto secco non riduttore, Estratto secco netto (> 1 g/l)	Reg. CEE 2676/90 1 allegato 4 + allegato 5
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Litio (> 0,2 mg/l)	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 All XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/90 allegato 1 + Reg. CE 355/2005 par. 4c (densimetria elettronica)
pH	Reg. CEE 2676/90 allegato 24
Piombo	Reg. CEE 2676/90 allegato 35
Saggio di stabilità	D.M. 12/03/1986 GU 161 14/07/1986 Met. III
Solfati	Reg. CEE 2676/90 allegato 12
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 par. 4-C
Titolo alcolometrico volumico totale (> 0,1 % vol)	Reg. CE 1493/1999 allegato II p.to 3 + Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 par. 4c (densimetria elettronica) + Reg CEE 2676/1990 allegato 5 par. 3.2
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5 par. 3.1
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5 par. 3.2 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2005 par 3.2

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A05963

DECRETO 20 giugno 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

Il DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 25 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 2007 con il quale al Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl, ubicato in Roma, via Caio Canuleio n. 72 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 18 giugno 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 7 maggio 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl, ubicato in Roma, via Caio Canuleio n. 72, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi Spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/1991 allegato XB Met. A
Metodo multiresiduo per l'analisi di residui di antiparassitari:Acefate, Acrinatrina, Alaclor, Alfametrina, Ametrina, Amitraz, Atrazina, Azinfos-etile, Azinfos-metile, Benalaxil, Benfuracarb, Benomil, Bifentrin, Bitertanolo, Bromopropilato, Bromuconazolo, Buprimate, Butilate, Captafol, Captano, Carbaril, Carbendazim, Carbosulfan, Cicloato, Ciflutrina, Cipermetrina, Ciproconazolo, Clorobenzilato, Clorprofam, Cloropropilato, Clorpirifos-etile, Clorpirifos-metile, Clortal-dimetile, Clortalonil, Clozolinate, op-DDD, pp'-DDD, op-DDE, pp'-DDE, op-DDT, pp'-DDT, Deltametrina, Demeton-S-metile, Diazinone, Diclofention, Diclofluanide, Diclorvos, Difenconazolo, Difenilammina, Dimetoato, Diuron, Endosulfan-I, Endosulfan-II, Eptacloro, Eptacloro-epossido, Eptenfos, Esaclorobenzene, Esaconazolo, Esfenvalerate, Etiofencarb, Etion, Etofenprox, Etofumesate, Etoprofos, Etossichina, Fenamifos, Fenarimol, Fenbuconazolo, Fenitrotion, Fenpropatrin, Fention, Fenuron, Fenvalerate, Flufenacet, Fluvalinate, Folpet, Fonofos, Forate, Formotion, Fosalone, Fosfamidone, Furalaxil, alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH (lindano), delta-HCH. Imazalil, Iprodione, Lambda-cialotrina, Linuron, Malation, Metalaxil, Metamidofos, Metazaclor, Metidation, Metiocarb, Metobrumuron, Metolaclor, Metomil, Metoxyclor, Metoxuron, Metribuzin, Molinate, Monolinuron, Nuarimol, Ometoato, Oxadixil, Oxamil, Paration-etile, Paration-metile, Penconazolo, Pendimetalin, Permetrina, Pirazofos, Piridafention, Pirimicarb, Pirimifos-etile, Procimidone, Profam, Prometrina, Propazina, Propiconazolo, Propizamide, Propoxur, Protiofos, Quinalfos, Quizalfop-etile, Simazina, Simetrina, Tebuconazolo, Tebupirimifos, Teflutrin, Terbufos, Terbutilazina, Terbutrina, Tetraconazolo, Tetradifon, Tiabendazolo, Tiofanate-metile, Tolclofos-metile, Triadimefon, Triclorfon, Trifluralin, Vamidation, Vinclozolin.	Rapporti ISTISAN 1997/23 Met C.2.3/C.4.2/C.4.3
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

07A05964

DECRETO 20 giugno 2007.

Modifica del decreto ministeriale 14 maggio 2007, concernente la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto ministeriale del 14 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 124 del 30 maggio 2007 con il quale è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria»;

Vista la nota del 24 maggio 2007, numero di protocollo n. 6015, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso alla Commissione europea il disciplinare di produzione modificato in accoglimento alle richieste avanzate dai produttori interessati;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste dai produttori interessati e trasmesso alla Comunità europea con nota del 24 maggio 2007, numero di protocollo n. 6015;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 14 maggio 2007 alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 24 maggio 2007, numero di protocollo n. 6015.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A05967

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo il giorno 21 maggio 2007, per sciopero nazionale dei lavoratori dell'Ufficio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 20 giugno 2007

Il direttore regionale f.f.: LORENZI

07A05891

PROVVEDIMENTO 20 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze il giorno 21 maggio 2007, per sciopero nazionale dei lavoratori dell'Ufficio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 20 giugno 2007

Il direttore regionale f.f.: LORENZI

07A05892

PROVVEDIMENTO 20 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca il giorno 21 maggio 2007, per sciopero nazionale dei lavoratori dell'Ufficio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 20 giugno 2007

Il direttore regionale f.f.: LORENZI

07A05893

PROVVEDIMENTO 20 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa il giorno 21 maggio 2007, per sciopero nazionale dei lavoratori dell'Ufficio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa, cui

ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 20 giugno 2007

Il direttore regionale f.f.: LORENZI

07A05894

PROVVEDIMENTO 20 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia il giorno 21 maggio 2007, per sciopero nazionale dei lavoratori dell'Ufficio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 20 giugno 2007

Il direttore regionale f.f.: LORENZI

07A05895

PROVVEDIMENTO 20 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato il giorno 21 maggio 2007, per sciopero nazionale dei lavoratori dell'Ufficio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 20 giugno 2007

Il direttore regionale f.f.: LORENZI

07A05896

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore delle Decisioni adottate dal XXIII congresso dell'Unione postale universale - UPU - recanti modifiche al settimo Protocollo addizionale della Costituzione dell'UPU, al Regolamento generale dell'Unione postale universale, alla Convenzione postale universale ed al Protocollo finale e all'Accordo relativo ai servizi di pagamento della posta, tenutosi a Bucarest il 5 ottobre 2004.

A seguito del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 12 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2007, supplemento ordinario n. 54/L, che ne ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica delle Decisioni adottate dal XXIII Congresso dell'Unione postale universale - UPU - recanti modifiche al settimo Protocollo addizionale della Costituzione dell'UPU, al Regolamento generale dell'Unione postale universale, alla Convenzione postale universale ed al Protocollo finale e all'Accordo relativo ai servizi di pagamento della posta, tenutosi a Bucarest il 5 ottobre 2004.

Ai sensi dell'art. 33 della Costituzione UPU, l'atto sunnominato, è entrato in vigore per l'Italia il 1° gennaio 2006.

07A05789

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione alla società «Casteldardo S.r.l.» in Besenzone, all'istituzione di un magazzino generale

Con decreto ministeriale 15 giugno 2007 la società «Casteldardo S.r.l.», con sede in Besenzone (Piacenza), via Casteldardo, è autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito e la stagionatura di formaggio grana e di altre tipologie a pasta dura e semidura.

07A05790

Avviso relativo ai comunicati del Ministero delle Attività Produttive, recanti: «Rinnovo delle abilitazioni ad alcuni organismi all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici» e «Autorizzazione, all'organismo «CICPND - Centro italiano di certificazione per le prove non distruttive», in Legnano, ad emettere, ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000, certificazione CE nell'area di attività «Organismo notificato in materia di attrezzatura a pressione».

L'Autorità emanante i comunicati citati in epigrafe, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 15 giugno 2007, deve intendersi Ministero dello sviluppo economico anziché Ministero delle attività produttive.

07A05947

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Feldsalat von der insel Reichenau» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 135 del 19 giugno 2007, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dall'Associazione Reichenau-Gemüse eG, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria dei prodotti ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati, denominato «Feldsalat von der insel Reichenau».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A06070

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza magistrale

Con decreto ministeriale 10 maggio 2007, l'insegnante Angelomaria Cavalluzzo è stato nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza magistrale per la durata in carica dell'attuale organo di Governo dell'Ente medesimo, in sostituzione del consigliere dimissionario Piero Bottale.

07A05954

CORTE DEI CONTI

Comunicato di rettifica relativo alla deliberazione 4 giugno 2007, riguardante le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto della gestione 2006 e relativi questionari. (Deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2007).

Nel questionario per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, al punto 6. *Verifiche sul conto del patrimonio*, (pagina 71 del Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2007), nelle tabelle che riportano *ATTIVO* e *PASSIVO* dei valori patrimoniali, si legga nella seconda colonna: «*Consistenza al 31 dicembre 2005*», e nella terza colonna: «*Consistenza al 31 dicembre 2006.*».

07A06072

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eprex»

Estratto determinazione n. 524 del 18 giugno 2007

Medicinale: EPREX.

Titolare AIC: Janssen Cilag S.p.a. - via M. Buonarroti n. 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Confezioni:

40000 UI soluzione iniettabile 1 siringa preriempita da 40000 UI/1 ml - A.I.C. n. 027015282/M (in base 10), 0TSG3L (in base 32);

40000 UI soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite da 40000 UI/1 ml - A.I.C. n. 027015294/M (in base 10), 0TSG3Y (in base 32);

40000 UI soluzione iniettabile 6 siringhe preriempita da 40000 UI/1 ml - A.I.C. n. 027015306/M (in base 10), 0TSG4B (in base 32);

40000 UI soluzione iniettabile 1 siringa preriempita da 20000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027015318/M (in base 10), 0TSG4Q (in base 32);

40000 UI soluzione iniettabile 4 siringhe preriempita da 20000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027015320/M (in base 10), 0TSG4S (in base 32),

40000 UI soluzione iniettabile 6 siringhe preriempita da 20000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027015332/M (in base 10), 0TSG54 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in siringa preriempita.

Composizione:

ogni siringa preriempita da 0,5 ml contiene:

ogni siringa preriempita da 1 ml contiene:

Principio attivo:

20.000 UI o 168,0 mcg di epoetina alfa;

40.000 UI o 336,0 mcg di epoetina alfa.

Eccipienti:

sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato di basico diidrato, sodio cloruro, glicina, polisorbato 80, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione e controllo: Cilag AG Hochstrasse 201 CH 8205 Schaffhausen Svizzera.

Rilascio dei lotti: Centocor BV Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden The Netherlands.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dell'anemia e riduzione del fabbisogno trasfusionale in pazienti adulti in chemioterapia per tumori solidi, linfoma maligno o mielosa multiplo e a rischio di trasfusione come indicato dallo stato generale del paziente (situazione cardiovascolare, anemia preesistente alla chemioterapia.

Eprex può essere usato per aumentare la quantità di sangue autologo in pazienti facenti parte di un programma di predonazione. L'uso in questa indicazione deve essere valutato alla luce dei rischi di eventi tromboemoblici. Il trattamento è indicato solo in pazienti con anemia di grado moderato (Hb 10-13 g/dl (6.2 - 8,1 mmoli/l), nessuna carenza di ferro) se le procedure di conservazione del sangue non sono disponibili o sono insufficienti in caso di intervento elettivo di chirurgia maggiore che richieda un elevato quantitavio di sangue (4 o più unità per le donne o 5 o piu'unità per gli uomini).

Eprex può essere usato per ridurre l'esposizione a trasfusioni di sangue allogenico in pazienti adulti, che non presentino carenze di ferro, candidati ad interventi maggiori di chirurgia ortopedica elettiva ritenuti ad elevato rischio di complicazioni da trasfusione. L'uso deve essere limitato ai pazienti con anemia di grado moderato (emoglobina 10-13 g/dl) per i quali non sia disponibile un programma di predonazione di sangue autologo e per i quali si preveda una perdita di sangue moderata (da 900 a 1800 ml).

Nel peri-operatorio devono sempre essere seguite le pratiche di buona gestione del sangue.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

40000 UI soluzione iniettabile 1 siringa preriempita da 40000 UI/1 ml - AI.C. n. 027015282/M (in base 10), 0TSG3L (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A nota 12».

Prezzo ex factory (iva esclusa): 306,00 euro.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): 505,02 euro.

Confezione:

40000 UI soluzione iniettabile 1 siringa preriempita da 20000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027015318/M (in base 10), 0TSG4Q (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A nota 12».

Prezzo ex factory (iva esclusa): 153,00 euro.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): 252,51 euro.

Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN secondo le condizioni stabilite in sede negoziale.

Classificazione ai fini della fornitura

RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta vendibili al pubblico su prescrizione dei centri ospedalieri o di specialisti.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06008

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fentanil Winthrop»

Estratto determinazione n. 525 del 18 giugno 2007

Medicinale: FENTANIL WINTHROP.

Titolare A.I.C.: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l. - Viale Bodio, 37/B - 20158 Milano.

Confezioni:

25 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustine Kraft Paper/PE/AL/Surlyn - A.I.C. n. 037609017/M (in base 10), 13VRKT (in base 32);

25 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustine Kraft Paper/PE/AL/Surlyn - A.I.C. n. 037609029/M (in base 10), 13VRL5 (in base 32);

25 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustine Kraft Paper/PE/AL/Surlyn - A.I.C. n. 037609031/M (in base 10), 13VRL7 (in base 32);

25 mcg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustine Kraft Paper/PE/AL/Surlyn - A.I.C. n. 037609043/M (in base 10), 13VRLM (in base 32);

50 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustine Kraft Paper/PE/AL/Surlyn - A.I.C. n. 037609056/M (in base 10), 13VRM0 (in base 32);

50 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustine Kraft Paper/PE/AL/Surlyn - A.I.C. n. 037609068/M (in base 10), 13VRMD (in base 32);

50 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustine KRAFT PAPER/PE/AL/Surlyn - A.I.C. n. 037609070/M (in base 10) 13VRMG (in base 32);

50 mcg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustine KRAFT PAPER/PE/AL/Surlyn - A.I.C. n. 037609082/M (in base 10) 13VRMU (in base 32);

75 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustine KRAFT PAPER/PE/AL/Surlyn - A.I.C. n. 037609094/M (in base 10) 13VRN6 (in base 32);

75 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustine KRAFT PAPER/PE/AL/Surlyn - A.I.C. n. 037609106/M (in base 10) 13VRNL (in base 32);

75 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustine KRAFT PAPER/PE/AL/Surlyn - A.I.C. n. 37609118/M (in base 10) 13VRNY (in base 32);

75 mcg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustine KRAFT Pm/PE/AL/Surlyn - A.I.C. n. 037609120/M (in base 10) 13VRP0 (in base 32);

100 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustine KRAFT PAPER/PE/AL/Surlyn - A.I.C. n. 037609132/M (in base 10) 13VRPD (in base 32);

100 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustine KRAFT PAPER/PE/AL/SURLYN - A.I.C. n. 037609144/M (in base 10) 13VRPS (in base 32);

100 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustine KRAFT PAPER/PE/AL/SURLYN - A.I.C. n. 037609157/M (in base 10) 13VRQ5 (in base 32);

100 mcg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustine KRAFT PAPER/PE/AL/SURLYN - A.I.C. n. 037609169/M (in base 10) 13VRQK (in base 32).

Forma farmaceutica: Cerotto transdermico.

Composizione:

Principio attivo:

25 MCG/H - 1 cerotto transdermico con una superficie attiva pari a 7,5 cm^2 contiene 4,125 mg di fentanil rilasciati alla velocità di 25 mcg/ora (in un periodo di tre giorni);

50 MCG/H - 1 cerotto transdermico con una superficie attiva pari a 15 cm^2 contiene 8,25 mg di fentanil rilasciati alla velocità di 50 mcg/ora (in un periodo di tre giorni);

75 MCG/H - 1 cerotto transdermico con una superficie attiva pari a 22,5 cm^2 contiene 12,375 mg di fentanil rilasciati alla velocità di 75 mcg/ora (in un periodo di tre giorni);

100 MCG/H - 1 cerotto transdermico con una superficie attiva pari a 30 cm^2 contiene 16,5 mg di fentanil rilasciati alla velocità di 100 mcg/ora (in un periodo di tre giorni).

Eccipienti: Strato adesivo: strato adesivo poliacrilico. Strato di copertura: foglio in polipropilene, inchiostro da stampa di colore blu. Pellicola protettiva: foglio di polietilene tereftalato (siliconato

Produzione e rilascio dei lotti: Novosis AG Carl-Feichtner-Ring 1, 83714 Miesbach Germania.

Indicazioni terapeutiche: il prodotto è indicato nei casi di dolore cronico grave che può essere adeguatamente gestito solo con analgesici oppiacei.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

100 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustine KRAFT PAPER/PE/AL/Surlyn - A.I.C. n. 037609132/M (in base 10) 13VRPD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (iva esclusa 30,04 euro).

Prezzo al pubblico (iva inclusa 49,58 euro).

Confezione:

25 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustine KRAFT PAPER/PE/AL/Surlyn - A.I.C. n. 037609017/M (in base 10) 13VRKT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (iva esclusa) 9,33 euro.

Prezzo al pubblico (iva inclusa) 15,39 euro.

Confezione:

50 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustine KRAFT PAPER/PE/AL/Surlyn - A.I.C. n. 037609056/M (in base 10) 13VRM0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (iva esclusa 17,46 euro).

Prezzo al pubblico (iva inclusa 28,82 euro).

Confezione

75 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustine KRAFT PAPER/PE/AL/Surlyn - A.I.C. n. 037609094/M (in base 10) 13VRN6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (iva esclusa 24,36 euro).

Prezzo al pubblico (iva inclusa 40,21 euro).

Classificazione ai fini della fornitura

RMR: medicinale soggetto a prescrizione medica ministeriale a ricalco

RMS: medicinale soggetto a prescrizione medica speciale

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06009

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Niquitin»

Estratto determinazione n. 526 del 18 giugno 2007

Medicinale: NIQUITIN.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.a. - via Zambeletti snc - Baranzate (Milano).

Confezioni:

2 mg pastiglie gusto menta 12 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente - A.I.C. n. 034283349/M (in base 10) 10Q7UP (in base 32);

2 mg pastiglie gusto menta 36 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente - A.I.C. n. 034283352/M (in base 10) 10Q7US (in base 32);

2 mg pastiglie gusto menta 72 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente - A.I.C. n. 034283364/M (in base 10) 10Q7V4 (in base 32);

2 mg pastiglie gusto menta 12 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco - A.I.C. n. 034283376/M (in base 10) 10Q7VJ (in base 32);

2 mg pastiglie gusto menta 36 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco - A.I.C. n. 034283388/M (in base 10) 10Q7VW (in base 32);

2 mg pastiglie gusto menta 72 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco - A.I.C. n. 034283390/M (in base 10) 10Q7VY (in base 32);

4 mg pastiglie gusto menta 12 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente - A.I.C. n. 034283402/M (in base 10) 10Q7WB (in base 32);

4 mg pastiglie gusto menta 36 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente - A.I.C. n. 034283414/M (in base 10) 10Q7WQ (in base 32);

4 mg pastiglie gusto menta 72 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente - A.I.C. n. 034283426/M (in base 10) 10Q7X2 (in base 32);

4 mg pastiglie gusto menta 12 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco - A.I.C. n. 034283438/M (in base 10) 10Q7XG (in base 32);

4 mg pastiglie gusto menta 36 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco - A.I.C. n. 034283440/M (in base 10) 10Q7XJ (in base 32),

4 mg pastiglie gusto menta 72 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco - A.I.C. n. 034283453/M (in base 10) 10Q7XX (in base 32);

2 mg pastiglie gusto menta 24 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente - A.I.C. n. 034283465/M (in base 10) 10Q7Y9 (in base 32);

2 mg pastiglie gusto menta 24 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco - A.I.C. n. 034283477/M (in base 10) 10Q7YP (in base 32);

4 mg pastiglie gusto menta 24 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente - A.I.C. n. 034283489/M (in base 10) 10Q7Z1 (in base 32);

4 mg pastiglie gusto menta 24 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco - A.I.C. n. 034283491/M (in base 10) 10Q7Z3 (in base 32);

2 mg pastiglie gusto menta 24 pastiglie in contenitore PP - A.I.C. n. 034283503/M (in base 10) 10Q7ZH (in base 32);

2 mg pastiglie gusto menta 72 pastiglie in contenitore PP - A.I.C. n. 034283515/M (in base 10) 10Q7ZV (in base 32);

4 mg pastiglie gusto menta 24 pastiglie in contenitore PP - A.I.C. n. 034283527/M (in base 10) 10Q807 (in base 32);

4 mg pastiglie gusto menta 72 pastiglie in contenitore PP - A.I.C. n. 034283539/M (in base 10) 10Q80M (in base 32).

Forma farmaceutica: pastiglie.

Composizione:

1 pastiglia da 2 mg e da 4 mg contiene:

Principio attivo:

2 mg di nicotina equivalenti a 11,1 mg di resinato di nicotina;

4 mg di nicotina equivalenti a 22,2 mg di resinato di nicotina.

Eccipienti: Mannitolo, alginato di sodio, gomma xanthan, bicarbonato di potassio, calcio policarbophil, sodio carbonato anidro, aspartame, aroma di menta (57581), magnesio stearato.

Produttori responsabili del rilascio: SmithKline Beecham Pharmaceuticals Manor Royal, Crawley, West Sussex (UK) o Cardinal Health Sedge Close Great Oakley, Corby, Northamptonshire (UK).

Indicazioni terapeutiche: Niquitin pastiglie è indicato per alleviare i sintomi da astinenza da nicotina, incluso il desiderio associato alla cessazione del fumo.

Niquitin pastiglie deve essere usato, preferibilmente, unitamente a un programma di supporto comportamentale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

2mg pastiglie gusto menta 12 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente - A.I.C. n. 034283349/M (in base 10) 10Q7UP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Confezione:

2 mg pastiglie gusto menta 36 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente - A.I.C. n. 034283352/M (in base 10) 10Q7US (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»

Confezione:

2 mg pastiglie gusto menta 72 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente - A.I.C. n. 034283364/M (in base 10) 10Q7V4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Confezione:

2 mg pastiglie gusto menta 12 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco - A.I.C. n. 034283376/M (in base 10) 10Q7VJ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Confezione:

2 mg pastiglie gusto menta 36 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco - A.I.C. n. 034283388/M (in base 10) 10Q7VW (in base 32

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»

Confezione:

2 mg pastiglie gusto menta 72 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco - A.I.C. n. 034283390/M (in base 10) 10Q7VY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»

Confezione

4 mg pastiglie gusto menta 12 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente - A.I.C. n. 034283402/M (in base 10) 10Q7WB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Confezione:

4 mg pastiglie gusto menta 36 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente - A.I.C. n. 034283414/M (in base 10) 10Q7WQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Confezione

4 mg pastiglie gusto menta 72 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente - A.I.C. n. 034283426/M (in base 10) 10Q7X2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Confezione:

4 mg pastiglie gusto menta 12 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco - A.I.C. n. 034283438/M (in base 10) 10Q7XG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Confezione:

4 mg pastiglie gusto menta 36 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco - A.I.C. n. 034283440/M (in base 10) 10Q7XJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Confezione:

4 mg pastiglie gusto menta 72 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco - A.I.C. n. 034283453/M (in base 10) 10Q7XX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Confezione:

2 mg pastiglie gusto menta 24 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente - A.I.C. n. 034283465/M (in base 10) 10Q7Y9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Confezione:

2 mg pastiglie gusto menta 24 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco - A.I.C. n. 034283477/M (in base 10) 10Q7YP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Confezione

4 mg pastiglie gusto menta 24 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente - A.I.C. n. 034283489/M (in base 10) 10Q7Z1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Confezione:

4 mg pastiglie gusto menta 24 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco - A.I.C. n. 034283491/M (in base 10) 10Q7Z3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Confezione:

2 mg pastiglie gusto menta 24 pastiglie in contenitore PP - A.I.C. n. 034283503/M (in base 10), 10Q7ZH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C-bis».

Confezione:

2 mg pastiglie gusto menta 72 pastiglie in contenitore PP - A.I.C. n. 034283515/M (in base 10), 10Q7ZV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C-bis».

Confezione:

4 mg pastiglie gusto menta 24 pastiglie in contenitore PP - A.I.C. n. 034283527/M (in base 10), 10Q807 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C-bis».

Confezione:

4 mg pastiglie gusto menta 72 pastiglie in contenitore PP - A.I.C. n. 034283539/M (in base 10), 10Q80M (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C-bis».

Classificazione ai fini della fornitura

OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06010

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Allergodil»

Estratto determinazione n. 527 del 18 giugno 2007

Medicinale: ALLERGODIL.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a., viale Brenta, 18 - 20139 Milano.

Confezione: 0,5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone da 8 ml - A.I.C. n. 028310047/M (in base 10), 0UZYJZ (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: azelastina cloridrato 0,05% (0,5 mg/ml).

Ogni goccia contiene:

principio attivo: 0,015 mg di azelastina cloridrato;

eccipienti: benzalconio cloruro (conservante), editato disodico, idrossipropilmetilcellulosa, sorbitolo, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione:

Vetter Pharma Fertigung GmbH & Co KG, Ravensburg (Germania);

Tubilux Pharma S.p.a., via Costarica n. 20/22 - 00040 Pomezia.

Controllato da: Meda Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg (Germania).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento e prevenzione dei sintomi delle congiuntiviti allergiche stagionali in adulti e bambini dai quattro anni in poi;

trattamento dei sintomi delle congiuntiviti allergiche non stagionali (perenni) in adulti e bambini dai dodici anni in poi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 0,5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone da 8 ml - A.I.C. n. 028310047/M (in base 10), 0UZYJZ (in base 32) - Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06011

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duosol»

Estratto determinazione n. 533 del 25 giugno 2007

Medicinale: DUOSOL.

Titolare A.I.C.: B. Braun Carex S.p.a., via XXV Luglio, 11 - I-41037 Mirandola (Modena).

Confezioni:

soluzione per emofiltrazione senza potassio 2 sacche da 5000 ml a doppia camera in PP - A.I.C. n. 037073018/M (in base 10), 13CD3U (in base 32);

soluzione per emofiltrazione con potassio 2 mmol/l 2 sacche da 5000 ml a doppia camera in PP - A.I.C. n. 037073020/M (in base 10), 13CD3W (in base 32);

soluzione per emofiltrazione con potassio 4 mmol/l 2 sacche da 5000 ml a doppia camera in PP - A.I.C. n. 037073032/M (in base 10) 13CD48 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per emofiltrazione.

Composizione:

Principi attivi	Soluzione elettrolitica nel comparto piccolo della sacca 555 ml contengono	Per 1000 ml	Soluzione basica nel comparto grande della sacca 4445 ml contengono	Per 1000 ml
Sodio cloruro	2,34 g	4,21 g	27,47 g	6,18 g
Calcio cloruro diidrato . 2 H_2O	1,10 g	1,98 g	----	----
Magnesio cloruro esaidrato . 6 H_2O	0,51 g	0,91 g	----	----
Glucosio monoidrato pari a Glucosio anidro	5,49 g 5,0 g	9,90 g 9,0 g	----	----
Sodio idrogeno carbonato	-----	------	15,96 g	3,59 g
Elettroliti	**[mmol/sacca]**	**[mmol/l]**	**[mmol/sacca]**	**[mmol/l]**
Na^+	40,0	72	660	149
Ca^{2+}	7,5	13,5	---	---
Mg^{2+}	2,5	4,5	---	---
$C1^-$	75,0	135	470	106
HCO_3^-	---	---	190	42,8
Osmolarità teorica [mOsm/1]	275		297	

Composizione della soluzione per emofiltrazione pronta per l'uso dopo la miscelazione:

1000 ml di soluzione per emofiltrazione pronta per l'uso contengono:

elettroliti [mmol/]:

Na^+	140;
Ca^{2+}	1,5;
Mg^{2+}	0,5;
Cl^-	109;
HCO_3^-	35,0;
glucosio	5,5 (≙ 1,0 g);
osmolarità teorica [mOsm/1]	292;
valore del pH	7,0 - 8,0.

Eccipienti:

la soluzione al bicarbonato contiene: acqua per preparazioni iniettabili, anidride carbonica per sistemazione pH;

la soluzione elettrolitica contiene: acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico 25% per sistemazione pH.

Produzione e controllo finale: B. Braun Medizintechnologie GmbH, Kattenvenner Strasse, 32 D-49215 Glandorf, Germania.

Indicazioni terapeutiche: la soluzione pronta per l'uso è indicata per il trattamento tramite emofiltrazione continua di pazienti in terapia intensiva con insufficienza renale acuta di qualunque origine.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

soluzione per emofiltrazione senza potassio 2 sacche da 5000 ml a doppia camera in PP - A.I.C. n. 037073018/M (in base 10), 13CD3U (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

soluzione per emofiltrazione con potassio 2 mmol/l 2 sacche da 5000 ml a doppia camera in PP - A.I.C. n. 037073020/M (in base 10), 13CD3W (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

soluzione per emofiltrazione con potassio 4 mmol/l 2 sacche da 5000 ml a doppia camera in PP - A.I.C. n. 037073032/M (in base 10) 13CD48 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05930

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flumazenil B. Braun»

Estratto determinazione n. 534 del 25 giugno 2007

Medicinale: FLUMAZENIL B. BRAUN.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG - Carl-Braun Strasse 1 - 34212 Melsungen (Germania).

Indirizzo postale: 34209 Melsungen (Germania).

Confezioni:

0,1 mg/ml soluzione iniettabile 5 fiale di vetro da 5 ml - A.I.C. n. 037756018/M (in base 10), 14073L (in base 32);

0,1 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale di vetro da 5 ml - A.I.C. n. 037756020/M (in base 10), 14073N (in base 32);

0,1 mg/ml soluzione iniettabile 5 fiale di vetro da 10 ml - A.I.C. n. 037756032/M (in base 10), 140740 (in base 32);

0,1 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale di vetro da 5 ml - A.I.C. n. 037756044/M (in base 10), 14074D (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: ogni ml contiene 0,1 mg di flumazenil, ogni fiala da 5 ml, 10 ml contiene:

principio attivo: 0,5, 1 mg di flumazenil.

eccipienti: disodio edetato, acido acetico glaciale, sodio cloruro, sodio idrossido soluzione al 4% per regolazione del pH, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Hameln Pharmaceuticals GmbH - Langes Felt 13, 31789 Hameln (Germania).

Indicazioni terapeutiche: il flumazenil è indicato per l'inversione completa o parziale dell'effetto sedativo centrale delle benzodiazepine. Può essere pertanto impegato in anestesia e in terapia intensiva nelle situazioni seguenti:

in anestesia:

cessazione degli effetti ipnosedativi dell'anestesia generale indotta e/o mantenuta con benzodiazepine nei pazienti ospedalizzati;

inversione della sedazione da benzodiazepine nelle procedure terapeutiche e diagnostiche a breve termine nei pazienti ambulatoriali e ospedalizzati;

in situazioni di terapia intensiva:

per l'inversione specifica degli effetti centrali delle benzodiazepine, al fine di ripristinare la respirazione spontanea.

per la diagnosi e il trattamento di intossicazioni o di overdose esclusivamente o principalmente da benzodiazepine.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

confezioni:

0,1 mg/ml soluzione iniettabile 5 fiale di vetro da 5 ml - A.I.C. n. 037756018/M (in base 10), 14073L (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 34,18;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 56,41;

0,1 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale di vetro da 5 ml - A.I.C. n. 037756020/M (in base 10), 14073N (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 68,35;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 112,80;

0,1 mg/ml soluzione iniettabile 5 fiale di vetro da 10 ml - A.I.C. n. 037756032/M (in base 10), 140740 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 68,35;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 112,80;

0,1 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale di vetro da 5 ml - A.I.C. n. 037756044/M (in base 10), 14074D (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 136,71;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 225,63.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05931

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meloxicam Arrow»

Estratto determinazione n. 535 del 25 giugno 2007

Medicinale: MELOXICAM ARROW.

Titolare A.I.C.: Arrow Generics Ltd. Unit 2, Eastman Way Stevenage, Hertfordshire SG1 4SZ (Regno Unito).

Confezioni:

7,5 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037489010/M (in base 10), 13S2CL (in base 32);

7,5 mg compresse 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037489022/M (in base 10), 13S2CY (in base 32);

7,5 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037489034/M (in base 10), 13S2DB (in base 32);

7,5 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037489046/M (in base 10), 13S2DQ (in base 32);

7,5 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037489059/M (in base 10), 13S2F3 (in base 32);

7,5 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037489061/M (in base 10), 13S2F5 (in base 32);

7,5 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037489073/M (in base 10), 13S2FK (in base 32);

7,5 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037489085/M (in base 10), 13S2FX (in base 32);

7,5 mg compresse 500 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037489097/M (in base 10), 13S2G9 (in base 32);

15 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037489109/M (in base 10), 13S2GP (in base 32);

15 mg compresse 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037489111/M (in base 10), 13S2GR (in base 32);

15 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037489123/M (in base 10), 13S2H3 (in base 32);

15 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037489135/M (in base 10), 13S2HH (in base 32);

15 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037489147/M (in base 10), 13S2HV (in base 32);

15 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037489150/M (in base 10), 13S2HY (in base 32);

15 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037489162/M (in base 10), 13S2JB (in base 32);

15 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037489174/M (in base 10), 13S2JQ (in base 32);

15 mg compresse 500 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037489186/M (in base 10), 13S2K2 (in base 32).

Forma farmaceutica:

compressa 7,5 mg: compresse colorate in giallo pallido, rotonde con impresso il simbolo «>» su di un lato e «ML 7,5» sull'altro;

compressa 15 mg: compresse colorate in giallo pallido, rotonde con impresso il simbolo «>» su di un lato e «ML linea di frattura - 15» sull'altro. La compressa 15 mg può essere divisa in due metà uguali.

Composizione: ogni compressa da 7,5 mg e 15 mg contiene:

principio attivo: 7,5 mg e 15 mg di meloxicam;

eccipienti: sodio citrato diidrato, lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, povidone, silice colloidale anidra, crospovidone, magnesio stearato.

Produzione:

Arrow Generics Ltd - Unit 2, Eastman Way, Stevenage, Hertfordshire - SG1 4SZ Regno Unito;

Selamine Ltd. T/A Arrow Generics Limited - Unit 4 Willsborough Cluster - Clonshaugh Industrial Estate, Clonshaugh - Dublin 17 - Irlanda;

Arrow Pharm (Malta) Limited, HF62, Hal Industrial Estate, Birzebbugia, BBG06, Malta;

Juta Pharma GmbH, Gutenbergstrasse 13, D-24941 Flensberg Germany.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento sintomatico di breve durata delle riacutizzazioni dell'osteoartrosi;

trattamento sintomatico a lungo termine dell'artrite reumatoide o della spondilite anchilosante.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezioni:

7,5 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037489059/M (in base 10), 13S2F3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A nota 66»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,48;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,04;

15 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037489147/M (in base 10), 13S2HV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A nota 66»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,3;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 12,05.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05932

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carteabak»

Estratto determinazione n. 536 del 25 giugno 2007

Medicinale: CARTEABAK.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Théa - 12, rue Louis Blériot - 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 (Francia).

Confezioni:

1% collirio soluzione 1 flacone PE da 5 ml - A.I.C. n. 037506019/M (in base 10), 13SLZ3 (in base 32);

1% collirio soluzione 1 flacone PE da 10 ml - A.I.C. n. 037506021/M (in base 10), 13SLZ5 (in base 32);

2% collirio soluzione 1 flacone PE da 5 ml - A.I.C. n. 037506033/M (in base 10), 13SLZK (in base 32);

2% collirio soluzione 1 flacone PE da 10 ml - A.I.C. n. 037506045/M (in base 10), 13SLZX (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio soluzione.

Composizione: 100 ml di soluzione contiene:

principio attivo: carteololo cloridrato 1 g o 2 g;

eccipienti: sodio cloruro, disodio fosfato dodecaidrato, sodio diidrogeno fosfato diidrato, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Laboratories Thissen S.A. - Rue de la Papyrée 2-4 - 1420 Braine-L'Alleud (Belgio).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione oculare, glaucoma cronico ad angolo aperto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezioni:

1% collirio soluzione 1 flacone PE da 5 ml - A.I.C. n. 037506019/M (in base 10), 13SLZ3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,42 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 12,25 euro;

2% collirio soluzione 1 flacone PE da 5 ml - A.I.C. n. 037506033/M (in base 10), 13SLZK (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 10,60 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 17,50 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05933

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ursilon»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1274 dell'11 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: URSILON, anche nelle forme e confezioni: «150 mg granuli per sospensione orale» 20 bustine; «300 mg granuli per sospensione orale» 20 bustine.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Fossignano, 2 - 04011 Aprilia (Latina), Italia, codice fiscale 02578030153.

Confezione: «150 mg granuli per sospensione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 024173092 (in base 10), 0R1QK4 (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per sospensione orale.

Validità prodotto integro: 4 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a, 04011 Aprilia (Latina), via Fossignano, 2 (tutte le fasi).

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: acido ursodesossicolico 150 mg;

eccipienti: copolimeri dell'acido metacrilico 12 mg; triacetina 1,18 mg; talco 1,18 mg; mannitolo 688,52 mg; acido citrico monoidrato 10,13 mg; saccarina sodica 5,645 mg; amido di mais 10,55 mg; cellulosa disperdibile 105,5 mg; aroma crema 14,65 mg; sodio laurilsolfato 0,645 mg.

Confezione: «300 mg granuli per sospensione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 024173104 (in base 10), 0R1QKJ (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per sospensione orale.

Validità prodotto integro: 4 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., 04011 Aprilia (Latina), via Fossignano, 2 (tutte le fasi).

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: acido ursodesossicolico 300 mg;

eccipienti: copolimeri dell'acido metacrilico 24 mg; triacetina 2,36 mg; talco 2,36 mg; mannitolo 1377,04 mg; acido citrico monoidrato 20,26 mg; saccarina sodica 11,29 mg; amido di mais 21,1 mg; cellulosa disperdibile 211 mg; aroma crema 29,3 mg; sodio laurilsolfato 1,29 mg.

Indicazioni terapeutiche: alterazioni qualitative o quantitative della funzione biligenetica, comprese le forme con bile sovrasatura di colesterolo, per opporsi alla formazione di calcoli di colesterolo o per realizzare condizioni idonee allo scioglimento se sono già presenti calcoli radiotrasparenti, in particolare calcoli colecistici in colecisti funzionante e calcoli nel coledoco residuanti e ricorrenti dopo interventi sulle vie biliari. Dispepsie biliari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 024173092 - «150 mg granuli per sospensione orale» 20 bustine, classe: «C»;

confezione: A.I.C. n. 024173104 - «300 mg granuli per sospensione orale» 20 bustine, classe:«C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 024173092 - «150 mg granuli per sospensione orale» 20 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 024173104 - «300 mg granuli per sospensione orale» 20 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Verifica di congruità del prezzo (legge n. 149/2005): la confezione: «300 mg granuli per sospensione orale» 20 bustine (A.I.C. n. 024173104), non potrà essere commercializzata senza la verifica, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, della congruità del prezzo (legge n. 149/2005).

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «300 mg granuli per sospensione orale» 20 bustine (A.I.C. n. 024173104): dalla data di verifica, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, della congruità del prezzo (legge n. 149/2005).

07A05976

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Iperten»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1275 dell'11 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IPERTEN anche nelle forme e confezioni: «10 mg compresse» 30 compresse; «10 mg compresse» 84 compresse; «10 mg compresse» 90 compresse; «20 mg compresse» 30 compresse; «20 mg compresse» 84 compresse; «20 mg compresse» 90 compresse.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A - c.a.p. 43100, codice fiscale 01513360345.

Confezione: «10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 029224159 (in base 10), 0VVV6Z (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore controllore finale e rilascio dei lotti: Chiesi farmaceutici S.p.a., 43100 Parma, via S. Leonardo, 96 (tutte le fasi); Chiesi SA, 41260 La Chaussee St Victor (Francia), Rue Faraday, Za Des Gailletrous (confezionamento primario e secondario, rilascio dei lotti).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: manidipina cloridrato 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; amido di mais; riboflavina (E 101); magnesio stearato; idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC-31); idrossipropilcellulosa (HPC-L), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «10 mg compresse» 84 compresse - A.I.C. n. 029224161 (in base 10), 0VVV71 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore controllore finale e rilascio dei lotti: Chiesi farmaceutici S.p.a., 43100 Parma, via S. Leonardo, 96 (tutte le fasi); Chiesi SA, 41260 La Chaussee St Victor (Francia), Rue Faraday, Za Des Gailletrous (confezionamento primario e secondario, rilascio dei lotti).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: manidipina cloridrato 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; amido di mais; riboflavina (E 101); magnesio stearato; idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC-31); idrossipropilcellulosa (HPC-L) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «10 mg compresse» 90 compresse - A.I.C. n. 029224173 (in base 10), 0VVV7F (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore controllore finale e rilascio dei lotti: Chiesi Farmaceutici S.p.A, 43100 Parma, via S. Leonardo, 96 (tutte le fasi); Chiesi SA, 41260 La Chaussee St Victor (Francia), Rue Faraday, Za Des Gailletrous (confezionamento primario e secondario, rilascio dei lotti).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: manidipina cloridrato 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; amido di mais; riboflavina (E 101); magnesio stearato; idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC-31); idrossipropilcellulosa (HPC-L).

Confezione: «20 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 029224185 (in base 10), 0VVV7T (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore controllore finale e rilascio dei lotti: Chiesi Farmaceutici S.p.A, 43100 Parma, via S. Leonardo, 96 (tutte le fasi); Chiesi SA, 41260 La Chaussee St Victor (Francia), Rue Faraday, Za Des Gailletrous (confezionamento primario e secondario, rilascio dei lotti).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: manidipina cloridrato 20 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; amido di mais; riboflavina (E 101); magnesio stearato; idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC-31); idrossipropilcellulosa (HPC-L) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «20 mg compresse» 84 compresse - A.I.C. n. 029224197 (in base 10), 0VVV85 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore controllore finale e rilascio dei lotti: Chiesi Farmaceutici S.p.A, 43100 Parma, via S. Leonardo, 96 (tutte le fasi); Chiesi SA, 41260 La Chaussee St Victor (Francia), Rue Faraday, Za Des Gailletrous (confezionamento primario e secondario, rilascio dei lotti).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: manidipina cloridrato 20 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; amido di mais; riboflavina (E 101); magnesio stearato; idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC-31); idrossipropilcellulosa (HPC-L) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «20 mg compresse» 90 compresse - A.I.C. n. 029224209 (in base 10), 0VVV8K (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore controllore finale e rilascio dei lotti: Chiesi Farmaceutici S.p.A, 43100 Parma, via S. Leonardo, 96 (tutte le fasi); Chiesi SA, 41260 La Chaussee St Victor (Francia), Rue Faraday, Za Des Gailletrous (confezionamento primario e secondario, rilascio dei lotti).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: manidipina cloridrato 20 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; amido di mais; riboflavina (E 101); magnesio stearato; idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC-31); idrossipropilcellulosa (HPC-L) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione essenziale lieve-moderata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 029224159 - «10 mg compresse» 30 compresse.

Classe: C.

Confezione: A.I.C. n. 029224161 - «10 mg compresse» 84 compresse.

Classe: C.

Confezione: A.I.C. n. 029224173 - «10 mg compresse» 90 compresse.

Classe: C.

Confezione: A.I.C. n. 029224185 - «20 mg compresse» 30 compresse.

Classe: C.

Confezione: A.I.C. n. 029224197 - «20 mg compresse» 84 compresse.

Classe: C.

Confezione: A.I.C. n. 029224209 - «20 mg compresse» 90 compresse.

Classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 029224159 «10 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 029224161 «10 mg compresse» 84 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 029224173 «10 mg compresse» 90 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 029224185 «20 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 029224197 «20 mg compresse» 84 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 029224209 «20 mg compresse» 90 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Verifica di congruità del prezzo (legge n. 149/2005).

Le confezioni del medicinale non potranno essere poste in commercio, senza la verifica, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, della congruità del prezzo (legge n. 149/2005).

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla data di verifica, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, della congruità del prezzo (legge n. 149/2005).

07A05977

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «TPH»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1276 dell'11 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: TPH, rilasciata alla Società Baxter S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in viale Tiziano, 25, 00196 Roma, Italia, codice fiscale 00492340583, sono apportate le seguenti modifiche:

in sostituzione della confezione «soluzione per infusione» flacone 100 ml (codice A.I.C. n. 029189014) viene autorizzata la confezione «soluzione per infusione» 25 flaconi 100 ml (codice A.I.C. n. 029189040);

in sostituzione della confezione «soluzione per infusione» flacone 250 ml (codice A.I.C. n. 029189026) viene autorizzata la confezione «soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml (codice A.I.C. n. 029189053);

in sostituzione della confezione «soluzione per infusione» flacone 500 ml (codice A.I.C. n. 029189038) viene autorizzata la confezione «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml (codice A.I.C. n. 029189065).

Confezione: «soluzione per infusione» 25 flaconi 100 ml - A.I.C. n. 029189040 (in base 10), 0VUSXJ (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratori Diaco Biomedicali - 34147 Trieste, Italia, via Flavia 124 (tutte le fasi); Bieffe Medital S.p.A.- 23034 Grosotto (Sondrio) (Italia), via Nuova Provinciale s/n (produzione completa); Baxter S.p.A. - 35127 Padova (Italia), C.so Spagna 2 (confezionamento secondario).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi: L-Fenilalanina 2,9 g; L-Isoleucina 4,9 g; L-Leucina 8,4 g; L-Lisina 4,9 g; L-Lisina acetato 6,9 g; L-Metionina 2 g; L-Treonina 2,5 mg; L-Triptofano 1,2 g; L-Valina 4,7 g; L-Istidina 2,9 g; L-Cisteina cloridrata monoidrata minore di 0,2 g; Taurina 0,15 g;

L-Tirosina 1,4 g; L-Alanina 3,2 g; L-Arginina 7,3 g; L-Prolina 4,1 g; L-Serina 2,3 g; Glicina 2,2 g; Acido L-Aspartico 1,9 g; Acido glutammico 3 g;

eccipienti: sodio metabisolfito in quantità minore di 1 g; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml; acido acetico per correzione di pH tra 5-7.

Confezione: «soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml - A.I.C. n. 029189053 (in base 10), 0VUSXX (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 30 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratori Diaco Biomedicali - 34147 Trieste, Italia, via Flavia n. 124 (tutte le fasi); Bieffe Medital S.p.A. - 23034 Grosotto (Sondrio) (Italia), via Nuova Provinciale s/n (produzione completa); Baxter S.p.A. - 35127 Padova (Italia), C.so Spagna 2 (confezionamento secondario).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi: L-Fenilalanina 2,9 g; L-Isoleucina 4,9 g; L-Leucina 8,4 g; L-Lisina 4,9 g; L-Lisina acetato 6,9 g; L-Metionina 2 g; L-Treonina 2,5 mg; L-Triptofano 1,2 g; L-Valina 4,7 g; L-Istidina 2,9 g; L-Cisteina cloridrata monoidrata minore di 0,2 g; Taurina 0,15 g; L-Tirosina 1,4 g; L-Alanina 3,2 g; L-Arginina 7,3 g; L-Prolina 4,1 g; L-Serina 2,3 g; Glicina 2,2 g; Acido L-Aspartico 1,9 g; Acido glutammico 3 g;

eccipienti: sodio metabisolfito in quantità minore di 1 g; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml; acido acetico per correzione di pH tra 5 -7.

Confezione: «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 029189065 (in base 10), 0VUSY9 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 30 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratori Diaco Biomedicali - 34147 Trieste, Italia, via Flavia n. 124 (tutte le fasi); Bieffe Medital S.p.A.- 23034 Grosotto (Sondrio) (Italia), via Nuova Provinciale s/n (produzione completa); Baxter S.p.A. - 35127 Padova (Italia), C.so Spagna 2 (confezionamento secondario).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi: L-Fenilalanina 2,9 g; L-Isoleucina 4,9 g; L-Leucina 8,4 g; L-Lisina 4,9 g; L-Lisina acetato 6,9 g; L-Metionina 2 g; L-Treonina 2,5 mg; L-Triptofano 1,2 g; L-Valina 4,7 g; L-Istidina 2,9 g; L-Cisteina cloridrata monoidrata minore di 0,2 g; Taurina 0,15 g; L-Tirosina 1,4 g; L-Alanina 3,2 g; L-Arginina 7,3 g; L-Prolina 4,1 g; L-Serina 2,3 g; Glicina 2,2 g; Acido L-Aspartico 1,9 g; Acido glutammico 3 g;

eccipienti: sodio metabisolfito in quantità minore di 1 g; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml; acido acetico per correzione di pH tra 5 -7.

Indicazioni terapeutiche: TPH, soluzione auxologica al 6%, è indicata per il supporto nutrizionale dei neonati (compresi quelli con basso peso alla nascita) e nei bambini piccoli che richiedono la NPT per infusione centrale o periferica. La nutrizione parenterale con TPH previene le perdite di peso e di azoto e tratta il bilancio azotato negativo nei neonati e nei bambini piccoli dove:

1) il tratto alimentare per via orale, per gastrostomia, o per digiunostomia, non può o non deve essere usato, o un'adeguata assunzione proteica non è fattibile tramite queste vie;

2) l'assorbimento gastrointestinale delle proteine è impedito;

3) il fabbisogno proteico è sostanzialmente aumentato come nel caso di ustioni estese.

Il dosaggio, la via di somministrazione, e la contemporanea infusione di calorie non proteiche dipendono da vari fattori, quali lo stato nutrizionale metabolico del paziente, la prevista durata del supporto nutrizionale parenterale, e la tolleranza venosa. Consultare il capitolo «Dose, modo e tempo di somministrazione» per ulteriori informazioni.

Alimentazione per via venosa centrale.

L'infusione per via venosa centrale va presa in considerazione quando le soluzioni di aminoacidi vengono miscelate a soluzioni ipertoniche di glucosio per promuovere la sintesi proteica nei neonati ipercatabolici o con grave deplezione, oppure in quelli che necessitano di nutrizione parenterale per periodi prolungati.

Alimentazione parenterale per vena periferica.

Nei pazienti moderatamente catabolici o con moderata deplezione, nei quali non è indicata la somministrazione per via venosa centrale, soluzioni diluite di aminoacidi miscelate a soluzioni di glucosio al 5-10% vanno infuse nelle vene periferiche, unitamente ad eventuali somministrazioni supplementari di emulsioni di lipidi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 029189040 - «soluzione per infusione» 25 flaconi 100 ml.

Classe: C.

Confezione: A.I.C. n. 029189053 - «soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml.

Classe: C.

Confezione: A.I.C. n. 029189065 - «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

Classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 029189040 - «soluzione per infusione» 25 flaconi 100 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: A.I.C. n. 029189053 - «soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: A.I.C. n. 029189065 - «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Smaltimento scorte.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05978

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Formoterolo Biosud»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1278 del 12 giugno 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Biosud S.r.l. (codice fiscale 03658390657) con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti, 42, 84083 Castel San Giorgio - Salerno.

Medicinale: FORMOTEROLO BIOSUD.

Confezioni:

A.I.C. n. 036217014 - «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore;

A.I.C. n. 036217026 - «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore.

È ora trasferita alla società: Vecchi & C Piam S.A.P.A. (codice fiscale 00244540100) con sede legale e domicilio fiscale in via Padre Semeria, 5 - 16131 Genova.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in Formoterolo Vecchi & C Piam.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05979

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Calcio Folinato Pliva»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1279 del 12 giugno 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pliva Pharma S.p.a. (codice fiscale 03227750969) con sede legale e domicilio fiscale in via Tranquillo Cremona, 10 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Medicinale: CALCIO FOLINATO PLIVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 028658019 - «15 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 028658021 - «15 mg polvere e solvente per soluzione orale» 10 flaconcini.

È ora trasferita alla società: Biohealth Pharmaceuticals S.r.l. (codice fiscale 01740710684) con sede legale e domicilio fiscale in viale Africa, 36 - 00144 Roma.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in Calcio Folinato Biohealth Pharmaceuticals.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05980

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CCNL di interpretazione autentica dell'articolo 23 del CCNL del personale del comparto regioni-autonomie locali del 14 settembre 2000.

In data 21 giugno 2007, alle ore 12.00, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN:

nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri e le seguenti:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni sindacali:
CGIL FP (firmato)	CGIL (firmato)
CISL FPS (firmato)	CISL (firmato)
UIL FPL (firmato)	UIL (firmato)
COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali - Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel) (firmato)	CISAL (firmato)
DICCAP - DIPARTIMENTO ENTI LOCALI CAMERE DI COMMERCIO - POLIZIA MUNICIPALE (Snalcc - Fenal-Sulpm) (firmato)	CONFSAL (firmato)

Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL.

CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 23 DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI DEL 14 SETTEMBRE 2000.

Premesso che, con ordinanza del 12 febbraio 2005, il Tribunale di Potenza, sezione lavoro, in relazione alla controversia di lavoro iscritta al n. 1332/2005 r.g. promossa da Lucernati Riccardo contro il comune di San Fele ha ritenuto che, poter definire la stessa, è necessario risolvere in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001, la questione concernente l'interpretazione in forma autentica dell'art. 23 CCNL del 14 settembre 2000, relativo al personale del comparto Regioni autonomie locali, per accertare se la reperibilità effettuata in giorno festivo, nel caso in cui non sia resa alcuna prestazione lavorativa:

1. determini con il riconoscimento del riposo compensativo una mera redistribuzione dell'orario di lavoro settimanale nei restanti giorni;

2. ovvero sia da considerare a tutti gli effetti compresa nell'orario di lavoro settimanale (sicché l'orario di lavoro effettivo risulti minore).

Rilevato che la reperibilità attualmente trova piena e completa regolamentazione esclusivamente nell'art. 23 del CCNL del 14 settembre 2000;

Evidenziato che nella definizione della disciplina della reperibilità, di cui all'art. 23 del CCNL del 14 settembre 2000 le parti hanno tenuto conto della particolare natura della stessa quale prestazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa dall'attività di lavoro, che si traduce nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa e di raggiungere in breve lasso di tempo il luogo di lavoro per eseguirvi la prestazione richiesta;

Considerato che l'art. 23 del CCNL del 14 settembre 2000 espressamente prevede e disciplina il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore assegnato ad un periodo di reperibilità domenicale o comunque ricadente nel giorno del riposo settimanale;

Che in tale ambito viene specificamente stabilito che il lavoratore ha comunque diritto ad un giorno di riposo compensativo anche nel caso che non sia stato chiamato ad alcuna prestazione di lavoro);

Che l'ultimo periodo dell'art. 23, comma 4, del CCNL del 14 settembre 2000, espressamente e chiaramente, specifica che la fruizione del riposo compensativo in tale ipotesi non comporta alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale;

Preso atto della circostanza che la formulazione dell'art. 23, comma 4, del CCNL del 14 settembre 2000 sostanzialmente ripete, ma in termini più chiari e precisi, il precedente testo dell'art. 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990 che precedentemente regolava la materia;

Rilevato che, proprio attraverso la nuova formulazione, si è voluto chiarire in via definitiva che il periodo di reperibilità di domenica o nella giornata di riposo settimanale non può in alcun modo essere equiparato a effettiva prestazione lavorativa;

che, conseguentemente, in considerazione di tale diversità della prestazione dovuta, anche il riconoscimento del diritto al riposo compensativo nei casi di reperibilità del lavoratore, non seguita da effettiva prestazione lavorativa, avviene in termini diversi da quelli stabiliti per la diversa ipotesi del lavoratore in reperibilità che sia chiamato a rendere un'effettiva prestazione lavorativa nel corso della stessa;

che, pertanto, nella settimana nella quale il dipendente già collocato in reperibilità nel giorno della domenica o del riposo settimanale fruisce del riposo compensativo, questi deve comunque prestare le ordinarie 36 ore di lavoro d'obbligo settimanale;

tutto quanto sopra valutato, le parti, fino ad una eventuale e diversa disciplina contrattuale della materia, concordano l'interpretazione autentica dell'art. 23, comma 4, ultimo periodo, del CCNL del 14 settembre 2000 nel testo che segue:

Art. 1.

La previsione dell'art. 23, comma 4, ultimo periodo, del CCNL del 14 settembre 2000, secondo la quale «La fruizione del riposo compensativo non comporta alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale», deve essere interpretata nel senso che il lavoratore che abbia prestato servizio di reperibilità di domenica o comunque in giorno di riposo settimanale, secondo il turno assegnato, e che fruisce del riposo compensativo è tenuto, comunque, a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro di 36 ore nella settimana in cui gode del riposo.

07A05946

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ai Poi Piccola soc. coop. a r.l.», in Treppo Grande

Con deliberazione n. 1382 d.d. 8 giugno 2007 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Ai Poi Piccola soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Treppo Grande, costituita addì 8 novembre 1999, per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, via Andreuzzi n. 12.

07A05948

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Artigel soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 1381 datata 8 giugno 2007 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Artigel soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Trieste, costituita addì 10 febbraio 1997, per rogito notaio dott. Massimo Paparo di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Caterina Cavalcante, con studio in Trieste, via Fabio Severo n. 13.

07A05949

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Stalla Sociale di Cludinico Società cooperativa agricola», in Ovaro.

Con deliberazione n. 1383 datata 8 giugno 2007 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Stalla Sociale di Cludinico Società cooperativa agricola» con sede in Ovaro, costituita addì 8 febbraio 1970, per rogito notaio avv. Bruno Lepre di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, via Andreuzzi n. 12.

07A05950

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Sociale Onlus Quore», in Trieste

Con deliberazione n. 1380 datata 8 giugno 2007 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la «Cooperativa Sociale Onlus Quore» con sede in Trieste, costituita addì 1° agosto 2005, per rogito notaio dott. Duilio Gruner di Trieste.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata dal commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

07A05951

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali: n. 209 del 23 maggio 2007: marchio n. 53-TV, Arte orafa di Cassolato Luigi, via Puccini n. 2/C - 31033 Castelfranco V.to (Treviso).

I punzoni in dotazione all'impresa suddetta sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio di Treviso che ha provveduto alla deformazione.

07A05787

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Aggiornamento delle perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 14 giugno 2007 e riguardano i territori dei comuni di Volturino (Foggia), Bari e Faeto (Foggia). Il piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

07A05776

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 35, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti integrazioni al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, in materia di trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato.». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*- serie generale - n. 74 del 29 marzo 2007).

Nella tabella *A* allegata al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2007, alla pag. 10, al rigo 15, dove è scritto: «15 ex Caserma "*Martellini*"» Pordenone PN», leggasi: «15 ex Caserma «*Martelli*» Pordenone PN», e al rigo 18, dove è scritto: «18 Caserma "*Draghi*" di Borgo Grotta Gigante Sgonico TS», leggasi: «18 Caserma "*Dardi*" di Borgo Grotta Gigante Sgonico TS».

07A05953

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-152) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.